Scuola & Amministrazione

MENSILE DI CULTURA
E INFORMAZIONE
PER LA GESTIONE
TECNICO-AMMINISTRATIVA
DELLA SCUOLA

Settembre 2012

I risultati delle prove Invalsi
Visti da sud

Contrattazione d'istituto:
fine della telenovella?

Progetto sperimentale di
valutazione "VALeS"

Istituti Tecnici e Professionali:
ulteriori articolazioni delle aree
di indirizzo e relative Linee Guida

Adempimenti di inizio anno
relativi all'iscrizione degli alunni
(parte seconda)

Legge 7 agosto 2012, n. 135
(spending review)

Esonero dall'insegnamento per
il collaboratore vicario

Le riforme, un percorso
lungo e complesso

INSERTO
La formazione alla professione
docente: un capitolo aperto



Anno XXII - N. 8 SETTEMBRE 2012
Sped. in abb. postale 45% - Art. 2, comma 20/B,
Legge n. 662/96 - DCO/DC/LE del 12/11/02
Contiene I.P.

Carra Editrice

Sommario

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA

3 ***Antonio Errico -*** I risultati delle prove Invalsi - Visti da sud

L'UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

a cura di Antonio Santoro e Ruggiero Francavilla

5 ***Francesco G. Nuzzaci -*** Contrattazione d'istituto: fine della telenovella?

11 Calendario delle festività e degli esami per l'a.s. 2012/2013

14 Calendari scolastici regionali a.s. 2012/2013

15 Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - A.s. 2012/2013

16 Progetto sperimentale di valutazione "VALeS" - Scuole ammesse a partecipare e prime indicazioni operative

21 Istituti Tecnici e Professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo e relative Linee Guida

23 Integrazione cittadini stranieri

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

a cura di Marco Graziuso e Pasquale Annese

29 ***Pasquale Annese -*** Adempimenti di inizio anno relativi all'iscrizione degli alunni - *(parte seconda)*

34 Legge 7 agosto 2012, n. 135 *(spending review)*

46 Contrattazione integrativa di istituto - Schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria

66 Guida all'espletamento dei principali adempimenti

CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

a cura di Fabio Scrimitore

68 Trasferimento di domanda di iscrizione

72 Esonero dall'insegnamento per il collaboratore vicario

75 Gli errori della scuola li copre la terra, non i giudici

I LABORATORI DELLA DIDATTICA

a cura di Rita Bortone

84 ***Rita Bortone -*** Le riforme, un percorso lungo e complesso

CONTRIBUTI - RIFLESSIONI - ESPERIENZE

92 ***Antonio Errico -*** L'uomo, la scienza e gli eterni misteri

INSERTO

Simona Ugolini - La formazione alla professione docente: un capitolo aperto

ANNO XXII - N. 8 Settembre 2012

Periodico mensile
Autorizzazione Tribunale di Lecce n. 533
Sped. in Abb. Post. art. 2 comma 20/B
legge n. 662/96
Filiale di Lecce
Carra Editrice
Zona Industriale
73042 Casarano (LE)
Tel. 0833/502319
Fax 0833/591634
Sito Internet: *www.carraeditrice.it*
E.mail: *info@carraeditrice.it*

Direttore:
Fabio Scrimitore

Condirettori:
Antonio Santoro
Antonio Errico

Comitato di direzione:
Ruggiero Francavilla, Rita Bortone,
Francesco G. Nuzzaci, Pasquale Annese

Segreteria di Redazione:
Alfredo Ligori

Ha collaborato a questo numero:
Simona Ugolini

Direttore Responsabile:
Francesco Carra
Composizione e Stampa:
Officine grafiche Carra Editrice
Casarano (LE)
Non si restituiscono i manoscritti,
ancorché non pubblicati.
Per qualsiasi comunicazione si prega di citare
il codice abbonamento.

In copertina:
Giorgio Morandi,
Paesaggio con casa rosa,
Roma, Camera dei Deputati

Scuola & Amministrazione

Mensile di cultura e informazione per la gestione tecnico-amministrativa della scuola

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Italia: Euro 90,00
Estero: Euro 115,00
Numeri arretrati: Euro 9,50 la copia

Sconto del 50%
per abbonamenti successivi al primo

• L'abbonamento decorre dal 1° gennaio e dà diritto a 11 numeri (arretrati compresi) + 2 quaderni a carattere monografico + cofanetto raccoglitore.

• Al fine di consentire ai lettori di ricevere la rivista senza soluzione di continuità, l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per l'annata successiva, salvo disdetta da comunicare non oltre il 31 novembre.

• Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 16222739, intestato a:
Carra Editrice - 73042 Casarano (LE)
Part. Iva: 01311630758.

• I numeri non ricevuti a causa di disguidi postali possono essere richiesti gratuitamente entro i 30 giorni successivi al mese di riferimento.

SERVIZIO DI CONSULENZA

Il servizio gratuito di consulenza giuridico-amministrativa è riservato esclusivamente agli abbonati e limitato ai soli casi di interesse generale.
I quesiti devono essere necessariamente formulati per iscritto e devono recare: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono/fax, codice abbonamento e firma dell'autore. Ove espressamente richiesto, è garantito l'anonimato.
I quesiti vanno recapitati a:

Scuola & Amministrazione
Servizio consulenza giuridico-amministrativa.
Zona Industriale - 73042 Casarano (Le)
Fax: 0833.591634 - Tel.: 0833.502319
E.mail: *info@carraeditrice.it*

Per la pubblicità
su questa rivista
contattare il numero telefonico
0833.502319

I risultati delle prove Invalsi Visti da sud

di Antonio Errico

Delle prove Invalsi si dice bene e si dice male. Si dice che servono e che non servono. Che sono attendibili e inattendibili. Certo, un sistema perfetto di valutazione è pressochè impensabile, se il termine perfezione viene associato all'espressione di oggettività assoluta. Perché nello svolgimento delle prove intervengono, per fortuna, elementi di soggettività che derivano dalla irripetibile personalità di ciascun alunno.

Probabilmente, prima, sotto e dentro ogni atto di valutazione di uno studente ci dovrebbe essere una profonda riflessione su quello che dice Franz Kafka nei suoi *Quaderni in ottavo* : "l'unica capace di giudicare è la parte in causa, ma essa, come tale, non può giudicare".

Ma un sistema di valutazione che in qualche modo rappresenti il livello degli apprendimenti in tutto il Paese, e che consenta una comparazione con quello degli altri Paesi d'Europa, risulta una condizione necessaria, indispensabile. Più che mai ora, che l'Europa attraversa una crisi che affonda le radici anche nel fatto che si sia trascurata la costruzione di una unità culturale, pur nelle specificità di ogni realtà nazionale, anche regionale, anche sub regionale.

I risultati delle prove Invalsi 2012, che complessivamente hanno coinvolto 31.000 scuole, 141.000 classi e 2.900.000 studenti, con lo scopo di migliorare e rendere più omogenea la qualità della scuola italiana, elaborando valutazioni e mettendo a disposizione delle istituzioni e delle singole scuole i risultati, sostanzialmente confermano quelli registrati negli anni scorsi, con un divario tra il Nord e il Sud del Paese, ma con una tendenza e una tensione verso una consistente ripresa da parte di alcune regioni meridionali come Puglia, Abruzzo e Basilicata. Lo si dice senza neppure tentare di celare il piacere e l'orgoglio.

Dai risultati si evince che lo scarto a vantaggio del Nord, per quanto riguarda gli apprendimenti nella comprensione della lettura e nella matematica, diventa sempre più consistente con il crescere dell'età degli studenti e quindi con il passaggio nei diversi gradi di istruzione.

Ora, siccome la cosa che probabilmente ha più senso consiste nell'individuare le possibili soluzioni (che certamente esistono e sono molteplici), forse converrebbe soffermarsi per qualche riga proprio sulla condizione dell'accentuarsi del divario in relazione al livello di istruzione. Innanzitutto è indispensabile stabilire tra le scuole coinvolte nel processo di crescita e di apprendimento di un alunno quali sono gli elementi su cui orientare comportamenti convergenti.

Un solo esempio, allora.

I contenuti e l'organizzazione delle discipline.

Se si fa riferimento – non casualmente – al passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado, risulta immediatamente evidente come la struttura delle discipline e la loro organizzazione siano elementi che incidono notevolmente e significativamente sulla coerenza e sulla coesione del processo di apprendimento.

In questo caso, la scuola che congeda e quella che accoglie devono individuare non solo elementi ma anche condizioni (quindi organizzazione, quindi metodologia) di raccordo tra i modelli teorici e le procedure didattiche.

Questo è un lavoro che, ovviamente, va fatto *a priori*, cioè in fase di progettazione di curricolo e di continuità verticale.

Ma, per essere davvero realisti, dobbiamo dirci che quasi mai si fa e che, se si fa in qualche caso, è un'eccezione che conferma la regola.

Si deve anche dire, comunque, che il sistema dell'orientamento e delle iscrizioni prevede tempi e modalità che non consentono di individuare con un certo anticipo la scuola di destinazione dell'alunno.

Se si propone questo esempio è per il fatto che è proprio il passaggio dalla scuola media al biennio della superiore a costituire il legame debole della continuità.

Si tratta, ovviamente, di un'esemplificazione e anche di una semplificazione alquanto sommaria, che però vorrebbe tentare di dimostrare questo: il problema del Sud sta tutto nell'organizzazione delle energie. Nel caso delle differenze negli apprendimenti, come in altri casi.

Basterebbe, dunque, soltanto un potenziamento dell'organizzazione del processo di insegnamento e di apprendimento per recuperare, anche in poco tempo, la distanza rispetto al Nord. Perché indubbiamente non c'è differenza tra l'intelligenza degli studenti del Nord, del Sud, dell'Est e dell'Ovest; non ce n'è neppure tra quella dei docenti, né tra la loro formazione, per cui l'unica condizione che probabilmente costituisce una variante che determina il risultato è appunto l'organizzazione.

Allora non si tratta di dire bene o di dire male delle prove Invalsi, di innescare ogni anno polemiche pregiudiziali sull'obbligatorietà o sull'opportunità di queste prove. Piuttosto si tratta di approfittare di un'occasione finalizzandola ad un costante processo di costruzione della qualità della formazione.

Pragmaticamente: se i risultati dell'Invalsi sono attendibili - e sinceramente non riesco a trovare una ragione per dubitare -, non si può evitare di intervenire per migliorarli. Se non lo fossero, per cui ipoteticamente gli studenti del Sud avessero già la stessa qualità degli apprendimenti di quelli del Nord, un intervento di potenziamento avrebbe l'effetto di orientare verso l'eccellenza. Che non è poco.

A cura di ***Antonio Santoro e Ruggiero Francavilla***

Contrattazione d'istituto: fine della telenovella?

di Francesco G. Nuzzaci

1 – Ci avevano riprovato, i sindacati generalisti di comparto e le burocrazie di Viale Trastevere, a formalizzare un'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola sì da neutralizzare, anche per l' a.s. 2012-2013, le prerogative dei dirigenti scolastici e chiamando, da subito, i loro 1.200 neoimmessi in ruolo a sperimentare la «specificità» della funzione; cioè di essere una dirigenza farlocca, sostanzialmente una non dirigenza, siccome tale pretesa dai sindacati di settore (ma anche dalle **sue** associazioni professionali) e tale parimenti considerata dalla **sua** amministrazione, il MIUR.

Talché per la terza volta il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei ministri ha dovuto ribadire, con la nota prot. n. 33734 del 10 agosto 2012, ciò che deve oramai considerarsi pacifico: che, in forza dell'unanime giurisprudenza dei giudici del lavoro pronuncianti in appello e della limpidezza del dato testuale figurante nel d.lgs. 141/11 (correttivo-interpretativo del d.lgs. 150/09), l'assegnazione del personale ai plessi e alle sedi scolastiche, materia di spiccata valenza organizzativa unitamente alla pianificazione e gestione delle attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale, «vanno ricondotte alle prerogative e responsabilità datoriali, tramite autonome determinazioni organizzative e gestionali, ciò ferma restando la possibilità di prevedere adeguate sedi partecipative e/o di confronto informativo tra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali sulle materie in parola».

Di più, la predetta nota assume stringente e dettagliato rilievo laddove va obbligatoriamente ad armonizzarsi con i contenuti della circolare prot. n. 64981, emanata il 19 luglio u.s. dal Ministero dell'economia – di cui diremo in prosieguo – e concernente i rigorosi criteri con cui stilare la relazione illustrativa, di competenza del dirigente scolastico, e la relazione tecnica-finanziaria, di competenza del direttore dei servizi generali e amministrativi: l'una e l'altra parte integrante del contratto d'istituto.

E questa volta il MIUR ha dovuto cedere, emanando, in data 24 agosto 2012, la nota prot.n. 6249, a firma del suo direttore generale per il personale, con cui sono stati accolti i rilievi della funzione pubblica.

2 – Che però, nelle singole istituzioni scolastiche, le rappresentanze sindacali si determinino di conseguenza è – sarà – tutto da verificare. Ragion per cui, al fine di rendere il più possibile consapevoli i dirigenti scolastici su come comportarsi, proviamo preliminarmente a riassumere, per linee essenziali, una vicenda che si spera abbia finalmente registrato il punto di arresto.

Si sa che la cosiddetta riforma Brunetta, di cui alla legge delega 15/09 e al decreto legislativo di attuazione 150/09, novellando il d.lgs. 165/01, ha in larga

parte rilegificato il rapporto di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni elencate nell'articolo 1, comma 2 (comprendenti le singole istituzioni scolastiche funzionalmente autonome).

Il testo originario del predetto d.lgs. 150/09 (antecedente le modifiche apportate dal d.lgs. 141/11: *infra*) aveva statuito che i contratti collettivi nazionali di lavoro **sottoscritti successivamente alla data della sua entrata in vigore** (14 novembre 2009), uno per ciascuno dei nuovi comparti (non più di quattro) e delle nuove aree dirigenziali (parimenti non più di quattro), avrebbero determinato le materie da regolare consensualmente, ristrette a quelle **direttamente** pertinenti al rapporto di lavoro e alle inerenti relazioni sindacali, con esclusione delle materie riguardanti l'organizzazione degli uffici (riportate alla fonte pubblicistica) e l'organizzazione – c.d. micro organizzazione – e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie (di esclusiva prerogativa dei dirigenti operanti con i poteri del datore di lavoro privato).

Sempre i «prossimi» contratti collettivi nazionali di lavoro erano deputati, quale fonte superiore e legittimante, ad individuare i livelli delle sessioni negoziali in sede decentrata; le – poche – materie negoziali quivi rimesse e quelle – più numerose – oggetto di sola informazione; a reperire le risorse, apposite e aggiuntive, per premiare in ogni «struttura organizzativa» (tale è ogni singola istituzione scolastica) la performance e il merito; a definire i termini di conclusione delle varie fasi negoziali, decorsi i quali il dirigente è facoltizzato ad agire unilateralmente, sia pure in via provvisoria (fino a quando non si raggiunga un accordo), beninteso sempre con salvezza delle procedure di controllo e di compatibilità economico-finanziaria.

A differenza, però, della contrattazione collettiva nazionale, veniva introdotta una specifica previsione legale (all'art. 65, 1 e 2), con cui si sanzionava, dal 1° gennaio 2011, l'inapplicabilità dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della riforma (14 novembre 2009) qualora non fossero stati adeguati alle nuove disposizioni di legge entro il 31 dicembre 2010.

Ma era da ritenersi ragionevole – alla stregua di un'interpretazione sistematica – che il termine del 31 dicembre del 2010 fosse stato apposto dal legislatore delegato nel presupposto della disponibilità di tutto il 2010 per la previa rideterminazione dei nuovi, ridotti comparti ed aree dirigenziali, propedeutici ai rinnovi contrattuali di settore (tutti scaduti il 31 dicembre del 2009) relativi al triennio 2010-2012, secondo il nuovo modello legale congiuntamente regolante la parte economica e la parte normativa siccome inscindibili.

Detto diversamente, il termine era da intendersi ordinatorio ma, con le misure finanziarie di Tremonti, di cui al decreto legge 78/10 e alla legge di conversione 122/10 (e poi inasprite dall'attuale governo dei tecnici), la contrattazione collettiva nazionale è slittata, di fatto, a tempo indeterminato e l'«epocale» riforma Brunetta è stata congelata, comprese le parti «pregiate» della performance e del merito, con la sola eccezione del corposo apparato delle sanzioni disciplinari, di immediata natura precettiva.

Questa impostazione ermeneutica è stata inizialmente avvalorata da diversi giudici del lavoro di prime cure, che hanno dichiarato il comportamento antisindacale (ex art. 28, legge 300/70) delle amministrazioni – incluse le istituzioni scolastiche funzionalmente autonome – per aver applicato, unilateralmente, i principi del d.lgs. 150/09 in assenza del nuovi contratto collettivo nazionale di lavoro, quale fonte superiore legittimante.

Una seconda interpretazione, all'opposto, ha ravvisato la piena applicabilità dei nuovi principi, al di cui tenore le disposizioni contrattuali vigenti e contrastanti

con la norma legislativa imperativa dovevano intendersi automaticamente caducate, scattando all'uopo i c.d. meccanismi di etero regolazione, a mente degli artt. 1339 e 1419 del codice civile. E, per il vero, successive pronunce giurisprudenziali, sempre in primo grado e, soprattutto, tutte le sentenze emesse in appello dai giudici del lavoro sono andate in tale direzione: **il che è a dire che i contratti integrativi acquistano una propria autonomia, non dipendendo più dal contratto collettivo nazionale di lavoro.**

Di conseguenza, ogni dirigente scolastico era (è), più che legittimato, obbligato ad espungere da ogni contratto d'istituto successivo al 14 novembre 2009 tutte quelle materie elencate nell'art. 6 del CCNL 29 novembre 2007, già oggetto di negoziazione paritetica e vincolante (quelle contrassegnate, nel secondo comma, dalle lettere *h, i, m* e, forse, *l*), che ora recedono ad informazione. E' ben vero che nessuna di tali sentenze risulta sottoposta al vaglio della suprema corte di cassazione, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. E' però evidente che, se mai contenzioso ci sarà, esso dovrà snodarsi sui nuovi binari normativi segnati dal menzionato d.lgs. 141/11, in particolare dal cennato art. 5, laddove espressamente è sancito che:

– **l'adeguamento** dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per quelli vigenti alla data del 14 novembre 2009, mentre per quelli sottoscritti successivamente **si applicano immediatamente** le disposizioni già introdotte dal d.lgs. 150/09;

– tutte le disposizioni del pluricitato d.lgs. 150/09, facenti riferimento alla «tornata contrattuale successiva a quella in corso», devono interpretarsi come esclusivamente riferibili ai procedimenti negoziali di approvazione dei contratti collettivi nazionali. Che pertanto afferiscono a norme processuali e non sostanziali, tali essendo quelle appena richiamate, in particolare concernenti i poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN e rivisitazione della sua organizzazione, la costituzione dei vari comitati di settore, l'intera procedura autorizzatoria-certificatoria della contrattazione collettiva per il riscontro di coerenza con gli atti di indirizzo e con i vincoli di bilancio.

Infine, con norme transitorie (sesto ed ultimo articolo del d.lgs. 141/11), viene confermato che le differenziazioni retributive nelle predeterminate fasce collegate ai meccanismi della performance e del merito, prescritte dal d.lgs. 150/09, nella loro concreta regolazione (*id est*: effettività) si applicano «a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009».

E' però possibile, *medio tempore,* utilizzare in sede di contrattazione integrativa eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, della legge 111/11, di conversione del d.lgs. 98/11 (nell'importo massimo del 50%, di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi ex art. 19 d.lgs. 150/09, cit.): **possibile, ma non obbligatorio.**

Sicché – quantomeno nel comparto scuola e sicuramente per il personale docente – resta quiescente la precettività di tutte le disposizioni relative alla performance (dal minuzioso ciclo di gestione sino alla sua traduzione in un piano operativo) e all'attribuzione selettiva e gerarchizzata delle retribuzioni accessorie, con la susseguente e predeterminata, *ex ante*, fascia di un 25% del personale per definizione non meritevole: ché, quantomeno, stimiamo inverosimile la disponibilità dei sindacati a subire tale vincolo ai tavoli di contrattazione integrativa, in assenza di qualsivoglia risorsa aggiuntiva.

Ne riviene, tra l'altro, che il fondo d'istituto continua ad essere normato dalle pregresse disposizioni, con l'unico obbligo di remunerare prestazioni effettivamente

rese e previamente formalizzate, in un apposito incarico, dal dirigente scolastico. Qui performance e merito non c'entrano nulla.

3 – Se si ragiona – come sembra d'obbligo – in punto di diritto positivo e di c.d. diritto vivente, devono ora contenersi le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto, elencate nell'art. 6 del CCNL 29 novembre 2009, a quelle contrassegnate dalle lettere *j)* (criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale in caso di sciopero) e *k)* (attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro). Mentre degradano a sola informazione ai sindacati (e alla RSU) le più corpose materie concernenti: le modalità di utilizzazione di tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica; i criteri di assegnazione del predetto personale alle sezioni staccate e ai plessi; ragionevolmente i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; i criteri e le modalità circa l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario del personale, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti da utilizzare nelle attività retribuite con il cennato fondo di istituto.

Del pari, non dovrebbe esserci più spazio per qualsivoglia contrattazione (nel senso di soluzione frutto di necessario accordo tra le parti, non essendo possibile alcuna decisione unilaterale e/o autoritativa del dirigente scolastico) su tutte quelle materie disseminate nel CCNL e non qualificabili **direttamente** attinenti al rapporto di lavoro.

Di guisa che il dirigente scolastico, previa espressa disdetta del contratto d'istituto non conforme, dovrà subito dopo formalizzare la sua proposta escludente – a suo motivato giudizio – le suddette materie, senza dover temere denunce per comportamento antisindacale; in quanto attributario *ex lege* del potere esclusivo di proposta, è facoltizzato a qualificare le materie non più oggetto di contrattazione, ovvero a prospettare la propria interpretazione. Dovrà solo astenersi, prudenzialmente, dall'agire subito in modo unilaterale ed autoritativo.

Diciamo che è sensato, qualora la controparte si dimostri ostile e/o irremovibile, traccheggiare per una ventina di giorni, mantenendo ferma, negli incontri ravvicinati e successivi, la propria posizione; per poi attivare la procedura – confermata dal d.lgs. 141/11 – di cui all'art. 40, comma 3-ter, aggiunto dall'art. 54, 1° comma, d.lgs. 150/09, che consente al dirigente scolastico di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione (*id est*: se la controparte accetterà di firmare alle condizioni sostanzialmente imposte, altrimenti il meccanismo proseguirà all'infinito, non essendoci un termine obbligato), al fine (generico, quindi facilmente allegabile in un eventuale giudizio) di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica.

Che egli debba così agire lo prescrivono le disposizioni contenute nella menzionata circolare del Ministro dell'economia (prot. n. 64981 del 19-7-2012), richiamante i vincoli di legge che hanno fissato, in un apposito format, i nuovi paletti per la relazione illustrativa e per la relazione tecnico-finanziaria a corredo del contratto di istituto.

Le relazioni devono essere redatte utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti oggettivamente verificabili. Ogni modulo, sezione, voce o sottovoce deve essere comprensibile anche per i non addetti ai lavori; contratti e relazioni si possono consultare sul sito web di ogni scuola, sul quale devono essere obbligatoriamente pubblicati e rimanervi permanentemente "esposti". Le varie parti di cui gli schermi sono formati devono essere tutte compilate, quelle non pertinenti de-

vono comunque essere presenti e il compilatore deve attestare la circostanza, che poi il collegio dei revisori è tenuto a verificare.

La relazione illustrativa consta di due sezioni: la prima espone gli aspetti procedurali e offre una sintesi del contratto (data di sottoscrizione, periodo temporale di vigenza; composizione della delegazione trattante; soggetti destinatari; materie trattate). Rientrano in questa sezione le attestazioni relative all'adozione del piano della performance e del programma per la trasparenza e l'integrità (artt.10 e 11 del decreto legislativo n. 150), per il momento non pertinenti. La seconda sezione illustra l'articolato, ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, dichiara i risultati attesi e fornisce altre informazioni utili alla sua comprensione. **In particolare, deve richiamare la regolamentazione primaria, di legge o di contratto, che legittima la contrattazione sulle singole materie trattate e deve rendere espliciti gli eventuali effetti abrogativi impliciti del contratto.**

Parimenti, la relazione tecnico-finaziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, anche nel caso di contratto meramente normativo, cioè privo di costi, poiché anche tale circostanza va asseverata dalla relazione. La quale si articola in quattro moduli. Con il primo, costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, si fa la ricognizione delle risorse, sia di quelle ricorrenti sia di quelle variabili, queste ultime derivanti, ad esempio, dalla contabilizzazione delle risorse rivenienti da attività per conto terzi, sponsorizzazioni, economie, e si dà conto dei vincoli normativi finalizzati, ad esempio, al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego (art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010). Con il secondo si entra nel merito delle poste di destinazione del fondo. Il terzo modulo offre uno schema generale riassuntivo e confronta i dati con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente. Il quarto , infine, si occupa degli aspetti relativi alle compatibilità economico-finanziarie. Non tutte le sezioni sono pertinenti, però. Per esempio, nel secondo modulo sembrano esserlo solo la seconda, la quarta e la sesta, relativamente alle effettive destinazioni delle risorse utilizzate dal contratto integrativo. Toccherà al d.s.g.a. indicarle.

4 – Alla luce di quanto sin qui argomentato, perde rilevanza – se mai l'abbia avuta – la nota protocollo n. 6900 emanata il primo settembre 2011 dal direttore generale del personale del MIUR, dettante la disciplina, a suo dire vigente, dell'assegnazione del personale docente e ATA ai plessi e alle sezioni staccate, completamente ignara dell'emanazione del plurimenzionato, e già in gazzetta ufficiale, d.lgs. 141/11 e la – risalente – normativa che ha riformato, in chiave autonomistica, il sistema scolastico, attribuendo alle singole scuole, enti-organi dell'amministrazione, la personalità giuridica preordinata all'esplicazione della loro autonomia funzionale, contestualmente conferendo ai già presidi e direttori didattici – funzionari direttivi esecutori di disposizioni da far eseguire – la qualifica dirigenziale, per contro implicante autonomi poteri decisori, con connessa responsabilità diretta, non espropriabili – se non per espressa previsione di legge – dal potere politico, né requisibili dalle burocrazie ministeriali.

La nota in discorso, dopo aver preso atto che il Dipartimento della Funzione pubblica non aveva ammesso a certificazione le disposizioni del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale a plessi e sedi scolastiche, in quanto prerogative datoriali – così come non ha ammesso a certificazione, per le stesse ragioni, il menzionato CCNI 2012-2013 – , incoerentemente dettava poi minuziose disposizioni «per assicurare una uniformità di comportamento da parte dei dirigenti

scolastici, cui spetta il compito di assegnazione del personale ai plessi e alle sedi staccate». E le indirizzava ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, supposti superiori gerarchici dei dirigenti scolastici, quindi (supposti) legittimati al controllo del corretto comportamento dei medesimi, con il conseguente esercizio del potere sanzionatorio in caso di deviazione dagli ordini (ché tali oggettivamente apparivano) impartiti.

Intendiamoci: la continuità educativo-didattica, le specifiche competenze professionali, la coerenza con la progettazione del POF, le opzioni degli interessati, la precedenza per il personale già in servizio, la graduatoria interna, l'informativa sindacale … , richiamati dall'amministrazione, potevano e possono essere condivisi. Del pari, può e deve essere condiviso ogni sforzo dei dirigenti scolastici per evitare contrapposizioni frontali e, in generale, un clima di permanente conflittualità, andando a spaccare il capello in quattro per decidere se questa o quella (porzione di) materia debba essere oggetto di contrattazione o di semplice informativa; benché qui la cosa sembri oggi più complicata per l'avvenuto irrigidimento delle relazioni sindacali *ex lege*, sia pure allo scopo, meritorio, di salvaguardare le prerogative dirigenziali di chi deve assicurare la migliore qualità del servizio e risponderne: non già il direttore generale del personale, né i direttori degli uffici scolastici regionali e, naturalmente, nemmeno le corporazioni sindacali di comparto, protese a tutelare, in ogni dove e con qualunque mezzo, i «lavoratori», sia pure «della conoscenza» (sic!), che vogliono rappresentare.

Dopodiché, considerati i vincoli legali dianzi sunteggiati e preservato da indebite invasioni di campo frutto anche di improvvide torsioni interpretative delle burocrazie ministeriali, il dirigente scolastico certamente dovrà, il più possibile, **ed entro i limiti del possibile**, ricercare condivisioni nella delicata materia dell'organizzazione del lavoro, anche raggiungendo intese susseguenti all'informazione preventiva, all'uopo ben istruita, ovvero ad accordi informali. E senza mai dimenticare che deve applicare la legge e di ciò direttamente risponderne, ma pure ricevendone tutela. Anche nel caso in cui fosse chiamato a difendersi dalla **sua** amministrazione.

Calendario delle festività e degli esami per l'a.s. 2012/2013

O.M. n. 68 del 1° agosto 2012

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'art. 74, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale "Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami."

VISTO l'art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:

- alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

VISTO l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale "Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità";

VISTA l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2011, n. 68 (" Calendario scolastico nazionale per l'anno 2011/2012");

VISTO l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali "L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e com-

provati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo";

VISTO l'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 ("Educazione in età adulta - Istruzione e formazione"), per il quale "Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati";

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, il quale prevede all'art.1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art. 1, comma 24, del Decreto Legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, sono attuate con apposto D.P.C.M.;

ATTESO che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato;

RITENUTO, pertanto, che fino all'emanazione del D.P.C.M., sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all'articolo 1, comma 24, del Decreto legge 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;

ATTESA l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2012/2013;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012;

RITENUTO di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell'adunanza del 25 luglio 2012;

O R D I N A

Art. 1 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2012/2013, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 1**7 giugno 2013** con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno **25 giugno 2013** e il giorno **2 settembre 2013** , con inizio alle ore 8.30.

Art. 2 – L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via ordinaria al termine dell'anno scolastico con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell'INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più sessioni speciali nel corso dell'anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.

Art. 3 – L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012-2013 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno **19 giugno 2013** alle ore 8.30.

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno **3 luglio 2013**, alle ore 8.30.

Art. 4 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico, 2012-2013 è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono**.**

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Calendari scolastici regionali a.s. 2012/2013

L'inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato:

REGIONI	INIZIO LEZIONI	TERMINE LEZIONI	FESTIVITA' NATALIZIE	FESTIVITA' PASQUALI	VARIE
ABRUZZO	17 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	
BASILICATA	17 SETT.2012	11 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012; 11 e 12/02/2013
CALABRIA	17 SETT.2012	12 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012;
CAMPANIA	13 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 01/04/13	02/11/12; 12/02/13
EMILIA ROMAGNA	17 SETT.2012	06 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02/11/12;
FRIULI VENEZIA G.	12 SETT.2012	08 GIUGNO 2013**	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	dall'11 al 13/02/13;
LAZIO	13 SETT.2012	12 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012; 26 e 27/04/2013
LIGURIA	17 SETT.2012	12 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 30/03/13	02/11/12;
LOMBARDIA	12 SETT.2012 §	08 GIUGNO 2013 *	23/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	11 e 12/02/2013
MARCHE	12 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/12
MOLISE	11 SETT.2012	11 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	2-11-2012
PIEMONTE	12 SETT.2012	12 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012; dall'8 al 12/02/2013 26 e 27 aprile 2013
PUGLIA	17 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012;
SARDEGNA	17 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02/11/2012; 12/02/2013; 28/04/2013
SICILIA	14 SETT.2012	12 GIUGNO 2013 *	22/12/12- 05/01/13	29/03/13 - 02/04/13	15/05/2013;
TOSCANA	12 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	22/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012; 26 e 27/04/2013
UMBRIA	12 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	25/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012;
VENETO	12 SETT.2012	08 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012;dall'11 al 13/02/13;
VALLE D' AOSTA	10 SETT.2012	12 GIUGNO 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/11/2012; 30 e 31/01/13; dall'11al 16/02/13
PROV. BOLZANO	05 SETT.2012	14 GIUGNO 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	dal 29/10/12 al 3/11/12; dall' 11al 16/2/13
PROV. TRENTO	12 SETT.2012 #	11 GIUGNO 2013**	22/12/12 - 05/01/13	27/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/12; 11 e 12/02/13;

* Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è fissato al **29/06/2013**
** Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è fissato al **28/06/2013**
§ 5 **settembre** per le scuole dell'infanzia
# **3 settembre** per le scuole dell'infanzia

Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica A.s. 2012/2013

C.M. n. 73 del 2 agosto 2012

Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l'anno scolastico 2012/2013, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi.

Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2012 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 18 e di lunedì 19 novembre 2012.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione.

Progetto sperimentale di valutazione "VALeS" Scuole ammesse a partecipare e prime indicazioni operative

Nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1812 del 1° agosto 2012

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Alla Direzione Generale per gli Affari Internazionali
SEDE

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come richiesto con nota n. 917 del 23 maggio 2012, ha trasmesso la graduatoria finale delle 300 istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo d'istruzione (200 per le regioni Obiettivo convergenza, 100 per le restanti regioni) che hanno titolo a partecipare alla sperimentazione in oggetto, nonché il programma di massima delle attività esecutive.

Istituzioni scolastiche aventi titolo a partecipare alla sperimentazione

Preliminarmente è utile ricordare che hanno presentato domanda di partecipazione alla sperimentazione 1.036 istituzioni scolastiche. A seguito degli accorpamenti previsti nei piani di dimensionamento adottati dalle regioni in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo la scadenza del termine utile per l'adesione al progetto, il numero totale di scuole selezionabili si è ridotto a 870 (dato risultante dall'anagrafe delle scuole statali alla data del 18 aprile u.s.). Considerato che 12 scuole hanno espressamente rinunciato al progetto, le domande di partecipazione sottoposte a valutazione sono state 858. Si segnala, inoltre, che hanno aderito alla sperimentazione anche 12 scuole paritarie.

La selezione è stata operata in base ai criteri indicati nella circolare n. 16 del 3 febbraio 2012:

- ordine cronologico di presentazione delle candidature;
- equa rappresentatività di istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo;
- equilibrata distribuzione delle medesime sul territorio nazionale.

In applicazione dei suddetti criteri, si è tenuto conto, in particolare:

- del ciclo di riferimento (I o II);
- della regione di appartenenza per le regioni PON (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia);
- della macroarea geografica di appartenenza per le scuole delle restanti zone del paese, individuata secondo i parametri comunemente adottati da ISTAT e OCSE che distinguono tra Nord-Ovest (ovvero Liguria, Piemonte e Lombardia), Nord-Est (ovvero Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna), Centro (Toscana, Lazio, Umbria e Marche) e Sud (ovvero Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna).

L'equilibrata distribuzione delle istituzioni scolastiche selezionabili sul territorio nazionale è stata garantita calcolando il rapporto tra il numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche in ciascuno degli ambiti interessati (4 regioni PON + 4 macroaree geografiche) e il numero complessivo degli alunni su tutto il territorio nazionale, moltiplicato per il numero di scuole selezionabili (ovvero 200 per le regioni PON e 100 per il totale delle altre regioni). A tal fine si sono utilizzati i dati del sistema informativo del Ministero disponibili al 4 maggio 2012 e relativi agli iscritti, per l'a.s. 2011-12, nelle sole scuole statali delle 18 regioni coinvolte nel progetto.

Negli elenchi allegati, pertanto, le scuole del primo e del secondo ciclo che hanno presentato la loro candidatura sono state suddivise in 16 sottogruppi, corrispondenti a 8 aree geografiche di riferimento (nord ovest, nord est, centro, sud, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per ciascuno dei due cicli.

La prima tabella ha carattere riassuntivo e individua per ciascuno dei citati sottogruppi il numero totale delle scuole che si sono candidate, degli alunni ivi iscritti nell'a.s. 2011-12 e delle scuole selezionabili nelle regioni Obiettivo Convergenza (200) e in quelle restanti (100).

Le tabelle successive, invece, contenenti per ciascuno dei 16 sottogruppi l'elenco completo delle scuole candidate, compilato in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione, riportano, evidenziata in verde, l'indicazione di quelle che hanno titolo ad essere ammesse alla sperimentazione.

Programma di massima delle attività esecutive

Per quanto attiene alla dimensione operativa della sperimentazione, la complessità del progetto impone la necessità di prevedere un percorso attuativo che si sviluppi nel triennio luglio 2012 – agosto 2015.

Nelle more di una definizione più dettagliata delle fasi esecutive, si riporta di seguito un Piano Sintetico delle Attività che riassume i passaggi fondamentali e profila il percorso di lavoro relativo al primo anno del progetto (luglio 2012 – luglio 2013):

Luglio – agosto 2012:

- definizione di dettaglio delle attività progettuali ad opera del Comitato Tecnico Scientifico di progetto costituito presso l'INVALSI;
- costruzione degli strumenti per l'autovalutazione delle scuole da parte dell'INVALSI;

- verifiche amministrative connesse alla selezione delle scuole da parte del Gruppo di Lavoro istituito presso questo Dipartimento.

Prima annualità (a.s. 2012-2013)

settembre 2012 –gennaio 2013

Supporto di INVALSI all'autovalutazione da parte delle singole scuole. Elementi fondamentali di questa fase:

* restituzione alle scuole coinvolte dei risultati delle prove INVALSI e supporto alla lettura degli stessi;

* trasmissione alle scuole del fascicolo elettronico contenente un insieme organico di dati relativi alla situazione propria di ciascuna di esse, raccolti e organizzati dal sistema informativo del Ministero, in base al quale sviluppare un percorso più articolato di autovalutazione che utilizzi anche:

- questionari sulla scuola con indicatori di riferimento su risorse/processi (da far pervenire ad INVALSI);

- questionari presso docenti, genitori e studenti su elementi connessi al clima scolastico e altre condizioni di contesto;

* Redazione, sulla base di un apposito format predisposto dall'INVALSI, e invio al medesimo Istituto del Rapporto di Autovalutazione.

settembre – dicembre 2012

Selezione e formazione degli esperti esterni che faranno parte dei nuclei di valutazione

* impegnati nelle attività di osservazione presso le scuole. Le attività di selezione e formazione

* saranno gestite dall'INVALSI che predisporrà anche gli strumenti per la valutazione esterna delle

* istituzioni scolastiche, i contenuti del protocollo di osservazione e i supporti informatici per la

* collezione e raccolta dei dati. La composizione specifica dei nuclei di valutazione e il programma

* di visite verranno successivamente definite dal Comitato Tecnico Scientifico di progetto istituito

* presso il medesimo Istituto.

febbraio – marzo 2013

Visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione e monitoraggio delle attività a cura dell'INVALSI.

aprile – 15 maggio 2013

Redazione dei rapporti di valutazione da parte dei nuclei di Valutazione e restituzione dei rapporti alle scuole e all'INVALSI.

15 maggio – 30 giugno 2013

* condivisione dei risultati della valutazione esterna tra dirigenti delle istituzioni scolastiche partecipanti, Team di Valutazione e direzione generale degli Uffici Scolastici Regionali coinvolti al fine di definire il programma di interventi di miglioramento delle scuole interessate, comprensivo degli obiettivi di miglioramento da assegnare direttamente al dirigente scolastico.

* ciascuna scuola, sulla base del rapporto di valutazione, definisce il piano di miglioramento che andrà a realizzare (con il supporto dell'INDIRE, o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali).

Seconda e terza annualità (a.s. 2013-14 e 2014-15)

*interventi differenziati nei tempi e nei contenuti a seconda della scuola.

* monitoraggio (con brevi visite periodiche e raccolta sistematica varie informazioni) a cura di INVALSI.

* valutazione finale.

Anche al fine di permettere un confronto più ampio che consenta di meglio contestualizzare le attività poste in essere dalle 300 scuole selezionate per la sperimentazione e di compararne i risultati con quelli di altre scuole non partecipanti al progetto, l'INVALSI metterà a disposizione delle scuole non selezionate, nonché delle 12 scuole paritarie di cui all'elenco allegato, i citati strumenti di autovalutazione. I materiali, da compilare su base esclusivamente volontaria, verranno anch'essi analizzati dall'Istituto e i risultati restituiti alle suddette scuole. A tutte le scuole, inoltre, verrà estesa l'azione di monitoraggio delle performance relative ai dati sull'evoluzione degli apprendimenti degli studenti rilevati attraverso le prove INVALSI, al fine di operare un confronto tra le scuole partecipanti al progetto – sottoposte a valutazione esterna e destinatarie dell'attività di supporto alla definizione dei piani di miglioramento – e quelle escluse dalla sperimentazione che non hanno beneficiato delle specifiche azioni previste dallo stesso progetto.

Si pregano le SS.LL., ciascuna per la parte di propria competenza, di notificare l'esito della selezione a tutte le istituzioni scolastiche che hanno presentato domanda di adesione alla sperimentazione di cui trattasi (vedi tabelle allegate), assicurando la massima diffusione della presente nota e di acquisire dalle istituzioni scolastiche ammesse la conferma di adesione al progetto. In caso di eventuale rinuncia da parte di una di esse, la stessa deve essere comunicata tempestivamente a questo Dipartimento che provvederà alla sostituzione con altra scuola del medesimo sottogruppo collocata utilmente nella rispettiva graduatoria.

Si precisa, inoltre, che ferme restando tutte le indicazioni contenute nella presente comunicazione, per le scuole collocate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) sarà successivamente emanata un'apposita nota a cura della competente Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV, con

la quale verranno impartite specifiche istruzioni sulle modalità di partecipazione al progetto e sui conseguenti adempimenti previsti nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013.

La presente nota e le tabelle allegate sono pubblicate anche nel sito Internet del Ministero alla pagina www.istruzione.it/web/istruzione/progetti-sperimentali-di-valutazione, accessibile attraverso il banner "VALeS".

Si ringrazia per la collaborazione.

Firmato IL CAPO DIPARTIMENTO
Lucrezia STELLACCI

Allegati: Graduatorie finali delle scuole ammesse a partecipare alla sperimentazione *(v. sito del MIUR).*

Istituti Tecnici e Professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo e relative Linee Guida

In riferimento alle tematiche del titolo, si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

1) "è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 170 del 23 luglio 2012 il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431, riguardante la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli **Istituti Tecnici** (di cui agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), del citato decreto presidenziale.

Con il suddetto Decreto Interministeriale sono stati definiti gli ambiti i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici in Opzioni ed è stato altresì istituito il relativo Elenco Nazionale al quale si dovrà fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale" *(MIUR, 2 agosto 2012)*;

2) "è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 170 del 23 luglio 2012, il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428, riguardante la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli **Istituti Professionali** (di cui agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), del citato decreto presidenziale.

Con il suddetto Decreto Interministeriale sono stati definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali in Opzioni ed è stato altresì istituito il relativo Elenco Nazionale al quale si dovrà fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale" *(MIUR, 2 agosto 2012);*

3) "in data 2 agosto 2012 è stata inviata alla Corte dei Conti per la registrazione la **Direttiva del Ministro n. 69 del 1° agosto 2012**, concernente le **Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni)** di cui all'Elenco Nazionale istituito con il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5, comma 3, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010.

La Direttiva completa i provvedimenti previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 88/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento e le Linee Guida con essa adottate forniscono, a sostegno dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, orientamenti sui contenuti curricolari del secondo biennio e quinto anno dei percorsi opzionali.

Le Linee Guida si articolano, per ciascun percorso opzionale, in schede disciplinari nelle quali sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze" *(MIUR, 3 agosto 2012)*;

4) sempre "in data 2 agosto 2012 è stata inviata alla Corte dei Conti per la registra-

zione la **Direttiva del Ministro n. 70 del 1° agosto 2012**, concernente le **Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni)** di cui all'Elenco Nazionale istituito con il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b), e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010.

La Direttiva completa i provvedimenti previsti dall'art. 8 del d.P.R. n. 87/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento e le Linee Guida con essa adottate forniscono, a sostegno dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, orientamenti sui contenuti curricolari del secondo biennio e quinto anno dei percorsi opzionali.

Le Linee Guida si articolano, per ciascun percorso opzionale, in schede disciplinari nelle quali sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze" *(MIUR, 3 agosto 2012)*.

Integrazione cittadini stranieri

Accordo Quadro fra il Ministero dell'Interno e il MIUR del 7 agosto 2012

OMISSIS

Articolo 1
(Oggetto)

Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione per dare applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione, di cui all'articolo 3, e ai test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1.

Articolo 2
(Finalità)

Il presente Accordo ha la finalità di definire modalità condivise tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Interno per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, in modo coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili sia nazionali che comunitarie, valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri per l'istruzione degli adulti, anche in relazione alle professionalità ivi operanti.

Articolo 3
(Obiettivi)

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a definire criteri e modalità per lo svolgimento:

a. della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011;

b. dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del presidente della repubblica n. 179/2011;

2. le Parti si impegnano, altresì, a definire:

a. ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia;

b. criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota, finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.

Articolo 4
Criteri e modalità per lo svolgimento
della sessione di formazione civica e di informazione)

1. La sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ha luogo presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della L. 296/06 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell'O.M. 455/97 per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.

2. L'individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente comma 1, avviene mediante stipula di un protocollo d'intesa tra Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessione per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.

3. Le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente comma 2, sulla base di accertati fabbisogni, possono stipulare accordi di rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99, con altre istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione della sessione di cui al precedente comma 1.

4. La sessione, di cui al precedente comma 1, si svolge nelle date stabilite dal calendario definito con il protocollo, di cui al precedente comma 2, ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute.

5. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, individuano almeno due docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche medesime.

6. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011, utilizzano, nell'ambito della loto autonomia, i sussidi predisposti dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o ogni altro materiale predisposto dai Centri territoriali Permanenti.

7. I docenti di cui al precedente comma 5 identificano lo straniero secondo le medesime modalità già adottate per lo svolgimento del test, di cui al D.M. 4 giugno 2010

e comunicano alla Prefettura competente l'avvenuta frequenza della sessione, di cui al precedente comma 1, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno.

Articolo 5
(Criteri e modalità per lo svolgimento del test per l'assegnazione dei Crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia)

1. Il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ha luogo presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della L.296/06 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell'O.M. 455/97 per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.

2. L'individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, avviene nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.

3. Il testo per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue si svolge presso le istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 5 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010 e le indicazioni tecnico-operative contenute nel Vademecum che fa parte integrante del presente Accordo.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a definire, secondo le Parti, ulteriori criteri per lo svolgimento del test di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ivi comprese le relative modalità di valutazione.

Articolo 6
(Ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia)

1. L'iscrizione e la frequenza ai *corsi* di integrazione linguistica e sociale e ai *percorsi* per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.

2. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei *corsi*, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 e consente, altresì, allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.

3. Il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei *percorsi*, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 e consente, altresì, allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.

4. Ai fini dell'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, i corsi, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica n. 179/2011, si svolgono secondo le Linee guida, di cui al successivo articolo 7, comma 4, parte integrante del presente Accordo, fermo restante quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 4.

Articolo 7
(Criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota)

1. Per favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, oggetto del presente Accordo, sono promossi i progetti pilota, di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di cui all'articolo 6, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione, promuovono progetti pilota di informazione per illustrare le modalità di adempimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della L.296/06 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, individuate nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, promuovono progetti pilota per la realizzazione di *corsi* di integrazione linguistica e sociale.

4. I *corsi*, di cui al precedente comma 3, sono organizzati secondo le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che fanno parte integrante del presente Accordo.

5. L'iscrizione e la frequenza ai *corsi*, di cui al precedente comma 3, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.

Articolo 8
(Tavolo congiunto)

Omissis

Articolo 9
(Impegni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:

– promuovere il presente Accordo ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante agli Uffici Scolastici Regionali per promuovere il loro attivo coinvolgimento anche al fine di favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente articolo 4, comma 1;

– assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto tra tutti i soggetti coinvolti, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti dal presente Accordo in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;

– partecipare con i propri rappresentanti al Tavolo congiunto di cui al precedente articolo 8;

– diffondere ogni utile informazione sul presente Accordo tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

– assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche coinvolte attraverso l'Ufficio competente (Istruzione degli Adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, anche per i tramite degli Uffici Scolastici Regionali.

Articolo 10
(Impegni del Ministero dell'Interno)

Il Ministero dell'Interno, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:

– assegnare, per il tramite delle Prefetture, alle istituzioni scolastiche, individuate ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo, il relativo finanziamento per lo svolgimento delle azioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7, comma 3, secondo le modalità che verranno stabilite nei protocolli di intesa, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente Accordo, nei tempi e nelle misure consentiti dalle risorse finanziarie che saranno rese disponibili per l'attuazione dell'Accordo di integrazione – ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto interministeriale del 6 ottobre 2011 – e sulla base degli standard di costo che saranno comunicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

– omissis;

– assicurare la propria disponibilità, attraverso le Prefetture-UTG, a un continuo e diretto confronto con le istituzioni scolastiche, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;

– omissis.

Articolo 11
(Efficacia e durata)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia da tale data per due anni con rinnovo tacito, salvo disdetta da una delle Parti che dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla scadenza o dal rinnovo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12
(Modifiche)

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.

A cura di ***Marco Graziuso e Pasquale Annese***

Adempimenti di inizio anno relativi all'iscrizione degli alunni

di Pasquale Annese

(parte seconda)

Nel numero di luglio /agosto della rivista abbiamo avuto modo di chiarire che nel rapporto scuola famiglia esiste una corresponsabilità educativa sancita dagli art. 33 e 34 della Costituzione che si sostanzia in un vero e proprio *procedimento amministrativo* normato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990, procedimento a cui è applicabile la normativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in tema di documentazione ed autocertificazione.

Nel suddetto contributo abbiamo affrontato temi che di seguito si elencano: il diniego d'iscrizione da parte delle istituzioni scolastiche, il trasferimento di alunni in corso d'anno, l'obbligatorietà o meno del rilascio del nullaosta, le modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione nei percorsi statali e/o nei percorsi di istruzione e formazione professionale (assolvimento, non assolvimento e proscioglimento dall'obbligo d'istruzione), l'istruzione parentale, l'obbligatorietà o meno del contributo economico da parte delle famiglie, la finalizzazione di tale contributo e delle tasse scolastiche ai fini delle attività del POF, l'iscrizione di alunni disabili, di alunni stranieri e di quelli con DSA, la documentazione inerente alle suddette iscrizioni (certificato di vaccinazione, Patto Educativo di Responsabilità, informativa sul trattamento dei dati personali), le modalità alternative all'insegnamento della religione cattolica.

In questa seconda parte proveremo ad enucleare altre problematiche, anch'esse inerenti al rapporto scuola famiglia, ed i relativi adempimenti di inizio d'anno più specificatamente legati ai vincoli familiari tra i due coniugi. Situazioni molto ricorrenti nelle segreterie scolastiche e spesso fonti di contenzioso e di erronee interpretazioni.

POTESTA' PARENTALE E GENITORIALE DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

La questione, di stringente attualità alla luce delle numerose situazioni di separazione o divorzio esistenti oggi in Italia, riguarda vari aspetti della vita scolastica, quali le informazioni richieste dai genitori sull'andamento scolastico del proprio figlio (voti, assenze, ritardi e quant'altro), le istanze di partecipazione alla vita scolastica (elezioni negli organi collegiali), richieste di accesso agli atti, specie se avanzate da parte del coniuge non affidatario.

Preliminarmente va chiarito che, mentre i poteri dei genitori nei confronti dei figli rivenienti dalla cosiddetta *potestà genitoriale* cessano al raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi, o a seguito della loro emancipazione conseguente a matrimonio, non cessano invece i doveri connessi alla cosiddetta *potestà parentale,* che restano in capo ai genitori fino al conseguimento dell'indipendenza economica dei figli.

In caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale potestà parentale non cessa di produrre i suoi effetti quand'anche,

per provvedimento dell'autorità giudiziaria, i figli dovessero essere affidati ad uno solo dei due coniugi. Così recita, infatti, l'articolo 155 del codice civile, novellato dalla Legge n.54 del 2006, secondo cui *"anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. […] il giudice […] valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati".*

E' il giudice che valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori vengano affidati ad entrambi i genitori, e solo dopo ad uno solo di essi. La Legge 54 del 2006, infatti, ribaltando la previgente previsione normativa civilistica, ha introdotto, quale principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, la regola dell'*affidamento bigenitoriale* statuito nel novellato art. 155, comma 3, del c.c., secondo cui *'la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente'.* Trattasi del cosiddetto *affidamento condiviso,* che assurge a regola generale rispetto all'altra modalità di affidamento, il cosiddetto *affidamento esclusivo*, che diventa modalità residuale che il giudice è tenuto a motivare nell'ipotesi di accertate gravi mancanze da parte di uno dei due coniugi.

Alla luce del novellato art. 155 del c.c, saranno entrambi i genitori ad avere pari diritti in merito a decisioni inerenti alla carriera scolastica dei propri figli, ivi compresi quelli relativi all'informativa sull'andamento scolastico e all'accesso agli atti. Diversa e più complessa è la questione nel caso, peraltro nemmeno troppo raro, di affidamento esclusivo, perché la norma nulla recita al riguardo: *'Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore'*.

Dove iniziano e dove finiscono, dunque, i diritti ed i doveri del genitore non affidatario?

In soccorso sovviene il provvedimento di separazione con cui il giudice dispone l'esercizio della potestà parentale. Ove nel suddetto provvedimento non siano previste limitazioni all'esercizio di tale potestà, saranno entrambi i genitori ad esercitare un diritto pieno nei confronti del proprio figlio. Entrambi potranno, per esempio, ritirare il figlio da scuola, entrambi potranno richiedere l'accesso agli atti, entrambi potranno richiedere il nullaosta per il trasferimento ad altra scuola, e così via. Ovviamente, se c'è intesa e accordo. In caso di disaccordo, invece, l'art. 316 del c.c. dispone che *'in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattrodici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello del genitore che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio'.*

Su questioni di particolare importanza, appunto. Perché non è pensabile che ogni atto della vita quotidiana dei figli possa trovare concordi sempre e comunque entrambi i genitori. Ai sensi del novellato art. 155, è indispensabile che tale accordo ci sia solo sulle decisioni di *maggior interesse.* In tale ambito, le ipotesi di disaccordo tra i genitori potrebbero riguardare, per esempio, l'indivi-

duazione della scuola presso cui iscrivere il proprio figlio, il trasferimento del proprio figlio presso un'altra scuola con contestuale richiesta del nullaosta, l'autorizzazione da parte di entrambi i genitori a rilasciare deleghe a terzi (per esempio, a nonni e parenti di uno dei due coniugi per il ritiro del proprio figlio da scuola). In tutte queste ipotesi configuranti decisioni di *maggior interesse* (art. 155. 3°comma, del c.c.) o questioni di *particolare rilevanza* (art. 316 del c.) è indispensabile che la scuola, prima di emettere un proprio provvedimento, acquisisca, per il tramite dei genitori stessi, copia del provvedimento del giudice, dal quale evincere innanzitutto il tipo di affidamento (condiviso o esclusivo) disposto dal giudice stesso e, specificatamente, eventuali limitazioni all'esercizio della potestà parentale in capo ad uno dei due coniugi, senza ergersi a giudice morale tra i due 'contendenti', nè tanto meno prendere iniziative non avallate dal consenso unanime dei coniugi o, in assenza, da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Di supporto a tale linea interpretativa lo stesso MIUR, con nota prot.n.7657/AO del 20.12.2005, addirittura prima della legge 54 del 2006, e quindi in vigenza di un regime che prevedeva di norma l'esclusività quale modalità ordinaria di affido dei figli minori, si esprimeva a favore di tale tesi invitando le istituzioni scolastiche a *'favorire l'esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario (art.155 e 317 del c.c.) di vigilare sull'istruzione educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi'*

Facciamo degli esempi concreti.

Iscrizione ad una istituzione scolastica

Siamo certamente in presenza di una decisione di *maggior interesse* che però, in condizioni normali, non necessariamente richiede un assenso esplicito da parte di entrambi i genitori. Dimostrazione ne è che il modello ministeriale di iscrizione non prevede una firma congiunta dei due genitori ma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs 297/94, la firma di uno solo di essi, o di chi esercita la patria potestà sul minore. Nelle ipotesi di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, s'impone necessariamente una maggiore cautela da parte della scuola nell'acquisire, comunque, una formale dichiarazione di iscrizione da parte di entrambi i genitori, nonostante il giudice abbia disposto l'affidamento del minore ad uno solo dei due coniugi, e nonostante tale condivisione possa emergere *de facto* dai comportamenti di entrambi.

Nelle note alle ALLEGATE SCHEDE A, B, C e D dei modelli d'iscrizione per l'a.s. 2012/2013, di cui alla C.M. 110 del 29.12.2011, viene riportato in calce quanto segue: *'Firma congiunta dei genitori se divorziati o separati; altrimenti, firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario'.*

Trasferimento di alunni in corso d'anno

Anche in questa ipotesi siamo in presenza di una decisione di *maggior interesse*. A fronte di una richiesta di nullaosta per il trasferimento ad altra scuola, l'istituzione scolastica, foss'anche in presenza di un provvedimento del giudice di affido esclusivo, deve acquisire la dichiarazione scritta anche da parte del genitore non affidatario (Cassazione, Sez. I, Sentenza n.14360 del 03.11.2000). Tale principio vale anche per l'affido condiviso, dove giurisprudenza consolidata (vedasi Tribunale dei minori di Ancona del 07.01.2008) prevede comunque che l'istituzione scolastica acquisisca *'l'opinione dell'altro genitore'*.

Diritto all'informazione e accesso agli atti

Trattasi di diritti che spettano ad entrambi i coniugi indipendentemente dal re-

gime di affido disposto dal giudice. Il diritto di ricevere informazioni sull'andamento scolastico dei figli, il diritto di partecipare ai colloqui scuola famiglia, il diritto di ricevere comunicazioni anche attraverso strumenti elettronici (sms e registro elettronico), il diritto di accesso agli atti sono prerogativa di entrambi i genitori anche nell'ipotesi di *affido esclusivo*. Tanto più che esiste un diritto/dovere da parte del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione del proprio figlio. Cautelativamente l'istituzione scolastica farebbe bene a notificare al genitore non affidatario l'acceso agli atti da parte dell'altro coniuge.

Delega a terzi di alcuni atti

Al di là di alcuni atti inderogabili (vedasi l'elezione degli OO.CC. della scuola: Consigli di classe, Consiglio d'istituto e Giunta), l'affidatario del minore può in linea teorica delegare altro soggetto terzo, solitamente nonni o parenti, al compimento di determinati atti non rientranti in quelli di *maggior interesse* di cui sopra. Trattasi, per esempio, del ritiro del minore da scuola, della firma del libretto di giustifica delle assenze, di autorizzazioni a visite guidate e viaggi d'istruzione. Tale istituto della delega è ammissibile se vengono rispettate due condizioni:

- che la delega sia espressa per iscritto;
- che la delega sia *specifica*, e *non generica*: che indichi cioè i singoli atti delegati e le modalità di esercizio degli stessi.

Se l'affido è *condiviso,* ogni genitore potrà delegare soggetti terzi al compimento di taluni atti esplicitamente previsti nel provvedimento di delega, restando impregiudicato il diritto dell'altro genitore di rivolgersi all'autorità competente per opporsi a tale delega. Se l'affido *non è condiviso* o se, per ipotesi, i genitori possono prendere il bambino a scuola a giorni alterni, ciascun genitore potrà, per i giorni di propria competenza, esercitare il diritto di delega. Diritto che non potrà essere compresso né dalla scuola, né dall'altro genitore, ma solo dall'autorità competente (Tribunale Civile nel caso di separazione o divorzio, Tribunale dei minorenni nel caso di genitori naturali o adozione, Giudice Tutelare nel caso di affidamento).

Studente maggiorenne

Abbiamo preliminarmente chiarito che anche se i poteri dei genitori nei confronti dei figli (cosiddetta *potestà genitoriale*) cessano al raggiungimento da parte di questi ultimi della maggiore età, o a seguito della loro emancipazione conseguente a matrimonio, non cessano invece i doveri (cosiddetta *potestà parentale*) che restano in capo ai genitori stessi fino al conseguimento dell'indipendenza economica dei figli. Ne consegue che resta impregiudicato il diritto/dovere dei genitori, anche nei confronti dei figli maggiorenni, di essere parte attiva nella carriera scolastica dei propri figli. La Corte di Cassazione-Sez.I (Sentenza n.4765 del 03.04.2002) in questo è stata esplicita: *'L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art.148 del c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, fino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica.'*

Ne consegue che l'alunno maggiorenne potrà compiere tutti gli atti di maggior interesse inerenti alla vita scolastica solo ove egli e/o i suoi genitori attestino la sua totale autonomia finanziaria, con contestuale cessazione del mantenimento da parte dei genitori. Autonomamente, invece, l'alunno maggiorenne potrà firmare una richiesta di accesso agli atti.

POTESTA' PARENTALE DI SOGGETTI AFFIDATARI

Nel caso in cui il minore, per provvedimento del giudice tutelare, e previo assenso dei genitori esercenti la patria potestà, o in loro assenza del tutore, ai sensi della legge n. 184 del 04.05.1983, venga affidato ad un centro di assistenza sociale, l'affidatario *'eserciterà i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con*

la situazione scolastica e con le autorità sanitarie. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 316 del c.c.'

Da ciò derivano due importanti conseguenze:

- che i genitori conservano comunque sia la rappresentanza legale del proprio figlio che la potestà parentale sul medesimo;
- che l'affidatario, nei rapporti con l'istituzione scolastica, viene investito di ampi ed autonomi poteri solo per gli atti di ordinaria amministrazione (vedasi, per es., la giustifica di ritardi ed assenze o la decisione di partecipare a progetti scolastici previsti nel POF d'istituto). Per quelli di straordinaria amministrazione (vedasi, per es., la richiesta di nullaosta per l'iscrizione ad altra scuola, la scelta di avvalersi o meno della religione cattolica) resta imprescindibile, invece, l'assenso dei genitori.

POTESTA' PARENTALE DI GENITORI NATURALI

Secondo l'art. 317 bis del c.c., la potestà parentale spetta unicamente al genitore che ha riconosciuto il proprio figlio naturale o a tutti e due qualora abbiano riconosciuto entrambi il proprio figlio naturale e siano conviventi. In caso contrario, tale potestà spetta unicamente al genitore convivente, salvo diverso provvedimento del giudice, funzionale all'interesse del minore.

POTESTA' PARENTALE DI GENITORI ADOTTIVI

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 184 del 04.03.1983, tranne che nella fase del procedimento preadottivo, il figlio oggetto di adozione assume lo stato di figlio legittimo con tutti i diritti ivi conseguenti, non ultimo quello di acquisire il cognome del padre adottivo.

Legge 7 agosto 2012, n. 135 *(spending review)*

Nel supplemento ordinario n.189 della Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato pubblicato il testo coordinato della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. "SPENDING REVIEW", che è entrata in vigore il 15 agosto 2012.

Di seguito riportiamo le disposizioni definitive contenute nella legge che riguardano le istituzioni scolastiche.

Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure	***((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))*** i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. ***((Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.))***
Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni **Non sarà più consentito monetizzare le ferie non godute e in nessun caso si dovrà provvedere al trattamento economico sostitutivo.**	8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ***((nonché delle autorità))*** indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto pre-

	visto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici **Ai Revisori dei conti saranno affidate 4 Istituzioni Scolastiche e i loro compiti saranno ampliati con nuove attività di verifiche e controlli.**	20. All'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 616, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni»; b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma: «616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ***((a))*** ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze».
Art. 7 Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri **Sarà obbligatorio attivare le procedure telematiche di iscrizione degli alunni, di visione delle pagelle, dell'uso del registro elettronico da parte dei docenti.** **Verranno definite nuove modalità di utilizzo del fondo cassa a disposizione delle attuali banche che svolgono il servizio cassa delle Scuole.**	27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. 28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 30. La pagella elettronica ha la medesima validità le-

I cosiddetti capitoloni del Ministero vengono integrati delle risorse provenienti dalla Legge n. 440/1997, per consentire alla Scuole di avere maggiori risorse all'atto della ripartizione dei fondi per la predisposizione del Programma Annuale. **Le spese per supplenze brevi saranno gestite, come per il Cedolino Unico, direttamente dal MEF e saranno previste nuove modalità di controllo sui contratti stipulati dalla Scuole.** **Saranno soppresse le contabilità speciali.** **Il Ministero assegnerà direttamente ai Comuni, come avviene per la TARSU/TIA, il contributo spettante a titolo di rimborso dei pasti erogati al personale della Scuola avente titolo, ai sensi dell'art. 21 del CCNL/Scuola.**	gale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. 31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on-line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 32. All'attuazione delle disposizioni *((dei commi da 27 a 31))* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 34. *((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale))*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 35. *((Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi))*. 36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'art. 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano pro-

	grammatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui *((al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875.))* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»; b)*((dopo le parole: «di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione».))* *((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))* *((37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:))* *((a) le parole: «le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601»;))* *((b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.».))* 38. All'art. 4, comma 4*((-septies))*, del decreto-legge 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispodentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più ali-

	mentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di pr visione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario. 41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 42.*((All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:))* *((«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appatenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.))* *((1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:))* a)*((il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo*

	2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;)) b)*((il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;))* c)*((il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.))* *((1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.))* *((1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività».))* *((42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la* *spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))* *((42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione*

	al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.))
Art. 14 Riduzione delle spese di personale **Vengono meglio definite le modalità di utilizzazione del Personale docente in particolari situazioni.** **Le cosiddette funzioni superiori per i docenti che sostituiscono per qualsiasi motivo il capo d'istituto vengono di fatto annullate e le attività di collaborazione svolta sono compensate con il FIS.** **Le spese per visite fiscali non saranno più a carico delle Istituzioni Scolastiche**	11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»; b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità». 12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nè possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo. 13. *((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.* *Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.* *Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal predetto personale, a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,*

	entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.)) 14. Il personale docente attualmente titolare *((delle classi))* di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. 16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle

	quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera. 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione. 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) *((del comma 17))* sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

	19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto *((ai sensi dei commi 17 e 18))* percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) *((del comma 17))*, la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici. *((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile aseguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.* *Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.))* 21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione

	scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico. 27 All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: *((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.))*
Art. 17 *((Riordino delle province e loro funzioni))* **Ai Comuni verranno attribuite le funzioni e le competenze delle Province**	6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

	8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. *((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.))* 9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime. 10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; *((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e estione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.))* 11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Contrattazione integrativa di istituto Schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria

Con la pubblicazione della Circolare n. 25 - Prot. n. 64981 del 19/07/2012, il MEF/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP ha finalmente predisposto i tanto attesi schemi standard delle relazioni che obbligatoriamente dovranno far parte della documentazione da allegare alla contrattazione integrativa di istituto, come previsto dall'art. 40, comma 3-sexies, del DLgs. n. 165/2001.

Una lettura puntuale e approfondita degli allegati alla Circolare faranno nuovamente emergere le note criticità più volte evidenziate, riguardanti specialmente le materie oggetto di contrattazione.

Infatti, ultimamente si sono succedute varie pronunce in sede giurisdizionale, sostanzialmente divise tra chi sostiene che l'applicazione delle nuove norme previste dal D.Lgs. n. 150/2009 scatterà con la prossima tornata contrattuale e chi, invece, sostiene che il previsto adeguamento obbligatorio dei contratti integrativi sia già scattato, con la conseguente esclusione di alcune materie dalla stessa contrattazione integrativa.

Le conflittualità e i contenziosi, che potrebbero essere risolti attraverso il buon senso e il buon uso degli strumenti di dialogo e partecipazione già a disposizione, determinano spesso a livello di istituzione scolastica scontri ideologici che dovrebbero essere affrontati e risolti ad altri livelli, più alti, e che riguardano le scelte di fondo su come deve essere strutturato l'intero sistema della Pubblica Amministrazione.

Scelte che dovrebbero concernere essenzialmente le precise prerogative e determinazioni in tema di organizzazione del lavoro, proprie dell'Amministrazione, e le condizioni di lavoro conseguenti a dette determinazioni, proprie della fase di negoziazione.

Paradossalmente, l'esclusione dalla contrattazione delle materie previste alle lettere h) i) m) dell'art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007 dovrebbe impensierire più la parte datoriale che la controparte delle rappresentanze sindacali, in quanto solo così ci sarebbe un controllo maggiore (e reale) sulle determinazioni dirigenziali, che dovrebbero essere coerenti con i criteri e le modalità oggetto di informativa, peraltro obbligatoria.

Non va dimenticato che molto spesso i contenuti delle stesse contrattazioni integrative hanno oltrepassato i limiti delle cosiddette materie di confine, oggetto delle note sentenze giurisprudenziali, in quanto è mancato proprio quel controllo sui contenuti stessi degli accordi sottoscritti che oggi, con la citata Circolare n. 25, si dovrebbe recuperare.

Purtroppo, le criticità e le problematiche sono destinate a permanere, perché non sono le interpretazioni autentiche, né tanto meno le note ministeriali a risolvere dubbi e problematiche proprie di un intero sistema

tutto da riformare e da ricostruire, a partire da una più chiara definizione delle competenze di tutti gli organi monocratici e collegiali, dal Dirigente scolastico al Collegio dei docenti, al Consiglio di istituto, fino alle stesse rappresentanze sindacali e alle RSU interne alla scuola.

Pertanto, a supporto degli adempimenti previsti dalla nuova Circolare, si riassumono di seguito gli elementi utili ad ogni istituzione scolastica per la gestione della contrattazione integrativa d'istituto.

La relazione illustrativa, a cura del Dirigente scolastico, dovrà:

• illustrare gli aspetti procedurali e la sintesi del contenuto del contratto;

• illustrare e attestare la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e Contratto nazionale.

La relazione tecnico finanziaria, a cura del Direttore dei servizi generali e amministrativi, dovrà:

• riportare la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;

• evidenziare la definizione delle poste di destinazione del Fondo;

• riportare lo schema generale riassuntivo del Fondo;

• dimostrare la compatibilità economico-finanziaria e la modalità di copertura degli oneri del Fondo, con riferimento agli strumenti annuali del Bilancio.

Gestione finanziaria delle risorse	Si raccomanda la formale adozione di un atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione
Utilizzazione delle risorse	Il F.I.S. è destinato a remunerare le indennità e i compensi accessori previsti dall'art. 88 del CCNL/Scuola del 29 novembre 2007, con particolare attenzione all'opportunità di utilizzare prioritariamente tali risorse per gli impegni didattici correlati alla flessibilità e alle ore aggiuntive di insegnamento finalizzate ad attività di recupero e potenziamento. Non è fuori luogo la raccomandazione di evitare burocratizzazione e frammentazione di progetti, consentendo così alle istituzioni scolastiche di gestire le schede di progetto inserite nel Programma Annuale secondo il criterio delle macro aree, opportunamente correlate al Piano dell'Offerta Formativa e, da non trascurare, al Contratto Integrativo d'Istituto

I soggetti interessati alla gestione del F.I.S.	
Collegio dei docenti	E' l'organo che individua le attività da retribuire con il FIS. Durante la programmazione di inizio anno scolastico, il Collegio dei docenti definisce tutte le figure di sistema organicamente funzionali e correlate all'attuazione del POF. Solo i Collaboratori del Dirigente scolastico saranno individuati da quest'ultimo, per la gestione di attività organizzative e gestionali.
Consiglio di istituto	Acquisisce le delibere del Collegio dei docenti. Da un'attenta e sistematica lettura del CCNL 29/11/2007, in particolare dell'art. 6 e dell'art. 88, si evince che il Consiglio di istituto deve tener conto: – della compatibilità finanziaria; – delle attività da retribuire, che devono trovare corrispondenza nel POF; – dei contenuti del Piano delle attività del Personale docente e ATA. La stessa delibera può essere preceduta dall'avvio della contrattazione.
Dirigente scolastico	Dopo aver predisposto il Piano delle attività del Personale docente e aver dato le direttive al Direttore SGA per la predisposizione del Piano delle attività ATA, coadiuvato dallo stesso Direttore SGA nella determinazione del FIS, il Dirigente scolastico procede alla definizione della contrattazione. Dopo il parere dei Revisori dei conti, invia all'ARAN e al CNEL: – il Contratto Integrativo; – il Parere dei Revisori dei conti; – la Relazione Tecnico – Finanziaria a cura del Direttore SGA; – la Relazione Illustrativa, a cura del Dirigente scolastico, che deve: • **evidenziare** il *significato*, la ratio e gli *effetti attesi* da ogni norma, anche e soprattutto con riferimento alla natura *premiale* e *selettiva* cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettività; • **illustrare** distintamente il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa.
R.S.U.	Con la eventuale partecipazione dei Rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL Scuola, le R.S.U. sono i soggetti che hanno titolo a trattare con il Dirigente scolastico e a stipulare il Contratto integrativo d'istituto, sotto forma di ipotesi, entro il 30 novembre.
Revisori dei conti	Effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri. A tal fine, l'ipotesi di contratto è inviata dal Dirigente scolastico per il controllo, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il Contratto integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti.

Gli elementi utili alle determinazioni che saranno prese in piena autonomia da ciascuna istituzione scolastica sono contenuti nelle nuove norme entrate in vigore con l'emanazione del D.Lgs. n. 150/2009, da leggere in correlazione con le disposizioni del CCNL/Scuola del 29/11/2007.

<table>
<tr><th colspan="2">Rispetto dei principi di legge e di contratto,
con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa,
come previsto dall'art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 150/2009:

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista.</td><td>h) Modalità di utilizzazione del Personale Docente in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa e al Piano delle attività e modalità di utilizzazione del Personale ATA, in relazione al relativo Piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo</td></tr>
<tr><td>i) Criteri riguardanti le assegnazioni del Personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani</td></tr>
<tr><td>m) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del Personale docente e ATA nonché i criteri per l'individuazione del Personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ai sensi dell'art. art. 40, comma 3 quinques, del D.Lgs. n. 165/2001, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Codice Civile.
Compete a ciscun operatore scolastico valutare autonomamemte se le materie di cui alle lettere h) i) m) siano da considerare solo oggetto di informazione preventiva (comunque obbligatoria e specifica), e non più materie oggetto di contrattazione.
Ciò anche alla luce dell'iter di approvazione dell'ultimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2012/13.
Infatti, con la nota prot. n. 6249 del 24 agosto 2012, il MIUR informa che, a seguito dei pareri espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le materie di cui agli artt. 4, 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate) e all'art. 21 (riconversione professionale) rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione.
La stessa Circolare n. 25 ribadisce che sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro e alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione (formazione, articolazione dell'orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, ecc.)</td></tr>
</table>

Erogazione delle risorse con riferimento alla natura premiale e selettiva	
Art. 74, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009 Con decreto del PCM di concerto con il MIUR e il MEF sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III **al Personale docente**	Il riferimento al solo Personale docente lascia intendere che il Personale ATA non sia interessato alla norma in questione. Per le *peculiarità previste*, le disposizioni dei Titoli II e III *possono trovare applicazione a partire dalla stipulazione dei prossimi Contratti collettivi per tutto il Personale della scuola*
Art. 40, c.3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 **OBIETTIVO** della contrattazione integrativa è il conseguimento di adeguati livelli di *efficienza* e *produttività* dei servizi pubblici	**Art. 88, c.2, lett. e, del CCNL/Scuola** PERSONALE ATA Prestazioni aggiuntive intensive
Art. 7, c. 5, del D.Lgs. n. 165/2001 **DIVIETO** di erogare trattamenti accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese	**VERIFICA** della prestazione come condizione per l'effettiva liquidazione dei compensi Assegnazione di obiettivi, con definizione di indicatori specifici e misurabili Specifica allocazione delle risorse, in relazione agli obiettivi stabiliti Continuo monitoraggio del processo, con apposita verifica ed eventuali correttivi Misurazione e valutazione Definizione di un sistema premiale per il personale, con riconoscimenti economici

Da una lettura comparata delle norme attualmente in vigore si evince comunque la necessità di porre la dovuta attenzione alla liquidazione di ogni compenso accessorio dopo la verifica e la valutazione dell'attività svolta.

D.Lgs. 1 agosto 2011 , n. 141 Entrata in vigore del provvedimento 06/09/2011	Art. 5 - *Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.* 1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. 2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
La norma sopra riportata tende a chiarire il contenuto dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, finora oggetto di numerose controversie giurisprudenziali, i cui esiti hanno contribuito ad alimentare confusione e smarrimento, in relazione alle materie che attengono all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale. Pertanto, si possono così sintetizzare le nuove relazioni sindacali, previste dall'art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007:	
Informazione preventiva	a) Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; e) utilizzazione dei servizi sociali; f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g) tutte le materie oggetto di contrattazione; h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del

	lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
Contrattazione integrativa	j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
Informazione successiva	n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
È ovvio che il nuovo quadro normativo debba essere applicato con la consapevolezza che ogni provvedimento risulta più efficace se opportunamente motivato e condiviso. Non deve sfuggire che l'informazione preventiva è obbligatoria e, proprio alla luce delle nuove norme, deve essere formalizzata secondo tempi e modalità prescritti.	

M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

OGGETTO : Schemi di Relazione illustrativa Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli allegati "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e "*Schema standard di relazione illustrativa*".

Tali schemi fanno parte di un ampio disegno di trasparenza ed uniformazione degli atti della contrattazione integrativa voluto dal legislatore. Il titolo V del decreto legislativo n. 165/2001 dispone la compilazione del *Conto Annuale del personale* da parte di ciascuna pubblica amministrazione comprensivo, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, di *specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa*. Il comma 4 del medesimo art. 40-bis dispone inoltre che le pubbliche amministrazioni debbono pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale tali informazioni. In tale contesto lo schema di relazione illustrativa e lo schema di relazione tecnico-finanziaria si collocano in modo organico, affinché la costituzione dei fondi, la relativa negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo siano anch'essi realizzati su basi uniformi e coerenti: nei confronti del pubblico (attraverso la pubblicità sul proprio sito web), nei confronti dei propri organi di controllo (attraverso appunto la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria basate su "schemi standard") ed, infine, nei confronti dei soggetti preposti al monitoraggio della contrattazione integrativa - Corte dei Conti, Funzione Pubblica, MEF (attraverso la rilevazione del Conto Annuale).

Gli schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria sono frutto di un intenso lavoro di approfondimento che ha visto il Dipartimento della Ragioneria Generale coordinare la parte relativa allo schema di relazione tecnico-finanziaria ed il Dipartimento della Funzione Pubblica coordinare la realizzazione dello schema di relazione illustrativa. Tali schemi sono stati formalmente condivisi e sono resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali.

Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi. Poiché la materia risulta in evoluzione - ad esempio in relazione agli interventi del legislatore legati alla crisi economico-finanziaria nazionale ed internazionale in atto – gli stessi saranno conseguentemente aggiornati. Nell'ambito dei medesimi siti istituzionali verranno inoltre rese disponibili note applicative volte a chiarire singoli aspetti ritenuti meritevoli di specifica attenzione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Schemi di Relazine illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Parte I - Indicazioni generali

I.1 - Obiettivi

Corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino e utente costituiscono i principi generali ai quali si è ispirata la redazione degli schemi della *Relazione illustrativa* e della *Relazione tecnico-finanziaria* dei contratti integrativi. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- a fornire al *cittadino / utente*, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

NOTA BENE

*La redazione della **relazione illustrativa** e della **relazione tecnico-finanziaria** deve essere effettuata in modo da rendere comprensibile - anche al cittadino - e verificabile - in particolare dall'Organo di controllo chiamato alla certificazione - ogni modulo, sezione, voce o sottovoce di cui è composta. Si raccomanda perciò un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti verificabili oggettivamente.*

I.2 - Modularità e aggiornamento degli schemi

Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni, che possono essere eventualmente dettagliate in voci e sotto voci.

L'organizzazione in forma modulare degli schemi consente a ciascuna Amministrazione di completare i moduli / sezioni / voci e sottovoci ritenuti rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti nella *relazione illustrativa* e nella *relazione tecnico-finanziaria*, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato". Spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.

Poiché la materia risulta in evoluzione (es. in relazione alla riduzione del numero di comparti di contrattazione collettiva e specifiche tipologie professionali, alla durata dei contratti collettivi di livello nazionale prevista dal Decreto Legislativo 150/2009 nonché ai vincoli imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 e successivi interventi del legislatore), gli schemi di *relazione illustrativa* e di *relazione tecnico-finanziaria* debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative e contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli aspetti applicativi.

I.3 - Tipologie di atti di contrattazione integrativa interessati agli schemi

La contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali (Ccnl) o, nel caso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai relativi contratti collettivi regionali (Ccrl) e provinciali (Ccpl). Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo.

Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:

- *contratti integrativi normativi* (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);
- *contratti integrativi economici* - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
- *contratti stralcio su specifiche materie* (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.

NOTA BENE

Nella casistica sopra riportata rientrano anche tutti gli atti denominati nei modi più vari (verbali, protocolli di intesa, accordi quadro ecc.) che interessano l'utilizzo delle risorse del Fondo, ivi compresi anche gli atti unilaterali formalizzati in via provvisoria dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 comma 1 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

NOTA BENE

Per tutte le fattispecie sopracitate che, anche con denominazioni diverse, rilevano sull'utilizzo del Fondo e/o sulla disciplina di istituti particolari, valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'articolo 40-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e quelle del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo n. 165/2001, per le amministrazioni ivi previste. In particolare, con riferimento a tale accertamento congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – di cui all'articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - fermo restando il rispetto del principio dell'unicità della sessione negoziale come previsto nella generalità dei contratti collettivi nazionali (ai sensi del quale occorre procedere attraverso un unico accordo per ogni anno di riferimento evitando, quindi, parcellizzazioni) -, sono sottoposte tutte le fattispecie sopra citate, anche se con denominazioni diverse, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché quelle nazionali degli enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità. Sono, quindi, esclusi dal controllo ex art. 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli

enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.

I.4 - Struttura dello schema di relazione illustrativa

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da due distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. *Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto*
2. *Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili*

Lo schema di *relazione illustrativa* riguarda tutti i contratti, comunque denominati, stipulati a livello di contrattazione integrativa, come definiti al precedente **paragrafo I.3**.

I.5 - Struttura dello schema di relazione tecnico-finanziaria

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è suddiviso in quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. *Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*
2. *Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*
3. *Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa*
4. *Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*

Lo schema di *relazione tecnico-finanziaria* riguarda tutti i contratti, comunque denominati, stipulati a livello di contrattazione integrativa, come definiti al precedente **paragrafo I.3**.

Parte II -Lo schema di relazione illustrativa

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (*Scheda 1.1*);
2. Illustrazione dell'articolato del contratto *e* relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni faranno riferimento, oltre che alle istruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (*Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze*); n.7 del 5 aprile 2011 *(Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi*).

II.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione (utilizzare la *Scheda 1.1*):

- della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale indicare le OO.SS. ammesse alla trattativa e, nell'ambito di queste, quelle firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
- delle *materie trattate* dal contratto;
- del rispetto dell'*iter* procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
- va attestato il *rispetto degli obblighi* di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la *sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato* (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al non assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance);
- va evidenziata l'*acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno* sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione dell'Organo di controllo deve essere positivamente resa **sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa** (articolo 40, comma 3-*sexies*, ed articolo 40-*bis*, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti: vedi dopo); al riguardo si rammenta inoltre che:

- a) non sono ammesse relazioni "cumulative", riferite, cioè, a più ipotesi di accordo e, pertanto, ogni singola ipotesi di accordo deve essere corredata da specifiche relazioni;
- b) in assenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima menzionati, l'ipotesi di accordo non potrà avere seguito.

A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto.

NOTA BENE

Va rammentato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione (es. formazione, articolazione dell'orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica).

- per le amministrazioni elencate al comma 2 dell'articolo 40-*bis* **va acquisito** *l'esito positivo* dell'accertamento *congiunto* effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa.

NOTA BENE

La relazione illustrativa dei contratti integrativi dovrà indicare l'acquisizione della Certificazione dell'Organo di controllo interno (par. 1.3).

Sul sito istituzionale dovrà essere pubblicato il contratto sottoscritto definitivamente, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, la certificazione dell'organo di controllo interno (articolo 40-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), l'esito dell'accertamento congiunto operato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le amministrazioni di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Resta, infatti, in ogni caso l'obbligo per le Amministrazioni di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (vedi le circolari citate), di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la Certificazione dell'Organo di controllo interno di cui agli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli Organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/01 (comma 7, ultimo periodo).

Va in ogni caso nuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dell'organo di controllo interno o di certificazione non positiva di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto non può avere seguito se non adeguato.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<table>
<tr><td colspan="2">Data di sottoscrizione</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodo temporale di vigenza</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Composizione della delegazione trattante</td><td>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</td></tr>
<tr><td colspan="2">Soggetti destinatari</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</td><td>a)....
b)....
c)....
...</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</td><td rowspan="2">Intervento dell'Organo di controllo interno.
Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</td><td>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</td></tr>
<tr><td>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</td><td>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</td></tr>
<tr><td>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</td></tr>
<tr><td>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</td></tr>
<tr><td colspan="3">Eventuali osservazioni</td></tr>
</table>

II.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Inoltre, considerato che l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito è una delle fasi del ciclo di gestione della performance (cfr. articolo 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009) e che il comma 4 dell'articolo 40-*bis* del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa tenga conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, emerge l'esigenza di stipulare contratti integrativi in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei *risultati* previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. A tal fine appare opportuna l'indicazione dei *risultati attesi* dalla stipulazione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

NOTA BENE

Per illustrare i risultati attesi, possono essere presi in considerazione gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l'anno di riferimento, i quali declinano l'orizzonte strategico dei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 89/2010).

L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.

Pertanto, il **contenuto minimo ed obbligatorio** della relazione illustrativa è costituito da:

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

c) gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

NOTA BENE

I rinvii a precedenti contratti devono essere chiaramente ed espressamente indicati, con riproduzione testuale della relativa disciplina, evitando la mera citazione degli estremi degli stessi. È fatto divieto di rinvio, anche tacito, a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

e) illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa -

progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Parte III - Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. **paragrafo I.3** della **Parte I**). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Con riferimento al caso di *Contratto integrativo stralcio* la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un *Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa* autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico-finanziaria relativa al *Modulo I di costituzione del Fondo* dovrà essere articolata secondo l'indice che segue. Ogni sezione dell'indice andrà completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l'Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" e spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- **Risorse storiche consolidate**

In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale/provinciale di lavoro).

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

In questa parte vanno commentati gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del

Contratto collettivo nazionale o regionale (o di Provincia autonoma) di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera.

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (es. articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010). Per ciascuno di essi andrà proposta alla certificazione la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall'art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
- la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.

Entrambe le modalità risultano corrette ed ossequiose dei disposti contrattuali e normativi, a condizione che l'Organo di controllo deputato alla certificazione abbia contezza anche delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. Ne consegue che:

a) la contabilità di costituzione del Fondo al "lordo" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso risulta più schematica e lineare, in quanto non richiede il monitoraggio (e la relativa verifica e certificazione) delle risorse rispettivamente a riduzione del Fondo (es. le poste relative alle progressioni economiche effettuate nell'anno) e incrementali dello stesso (seguendo il medesimo esempio le poste relative alle progressioni economiche dei cessati)

b) la contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo richiede contezza anche di tali risorse nonché delle poste del Fondo rispettivamente in aumento (es. progressioni economiche da personale cessato) o in diminuzione (es. risorse utilizzate per progressioni economiche).

Questa sezione è specificamente pensata per la contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso e deve essere dedicata alla esposizione delle relative poste da sottoporre in ogni caso a certificazione. Nel caso di contabilità del Fondo al "lordo" la sezione deve essere ovviamente lasciata in bianco e indicata come non pertinente.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*. Come nel caso della costituzione del Fondo, anche per questo modulo ogni voce elementare andrà documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo e compito dell'estensore è di rendere verificabili le diverse voci tanto dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello) che dal punto di vista economico (in termini di correttezza della quantificazione).

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Date le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, è usuale che alcune poste abbiano natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale nel caso del personale non dirigente o le fasce di posizione economica minime definite dal Contratto collettivo nazionale/regionale o provinciale di riferimento o comunque già negoziate in precedenza nel caso della dirigenza). È poi anche possibile che il contratto integrativo sottoposto a certificazione non intervenga su materie già precedentemente negoziate. A tali poste (quindi sia le poste non negoziabili che quelle negoziate in precedenza) va dedicata la prima sezione di questo Modulo.

III.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.).

III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nonostante la previsione che i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione negoziale può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un successivo atto

negoziale specifici istituti. A ciò va aggiunto che la stessa contrattazione di livello nazionale, ad esempio con riferimento all'articolo 32 comma 7 del Ccnl 2002-2005 Regioni ed Autonomie locali, faccia espresso rinvio all'utilizzo di specifiche somme (l'esempio fa riferimento ad un accantonamento per incarichi di alta professionalità nelle realtà di minori dimensioni). In queste eventualità è possibile sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva.

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Al fine di consentire la coerenza contabile con i quadri esposti nel primo modulo, qualora sia ivi compilata la sezione riferita alle *Risorse temporaneamente all'esterno del Fondo* (cfr. Modulo I - Sezione V), è necessario compilare specularmente la corrispondente sezione di destinazione, che in sede di previsione/programmazione avrà di necessità il medesimo dettaglio e le medesime quantità esposte nel primo modulo.

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: **a**. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; **b.** attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; **c.** attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (**Modulo I - Costituzione del Fondo** e **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo**), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all'esterno del Fondo. Lo schema sarà completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro.

III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative alle quote di progettazione definite in applicazione dell'articolo 92, commi 5-6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

La relazione tecnico-finanziaria deve dar conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

III.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa sezione deve dare contezza - attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione - che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente. In caso di disposti contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette "economie contrattuali del Fondo" da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa.

III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

Guida all'espletamento dei principali adempimenti

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE		
Attività	***Norme***	***Note***
Gestione finanziaria	U.S.R. per il Piemonte Circolare Regionale n. 383, prot. n. 9133, del 9/8/2012	Debiti delle istituzioni scolastiche – Procedimenti giudiziari per ottenerne il pagamento
Attività contrattuale	INPS – Circolare n. 98 del 18/7/2012	Ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l'applicazione dell'articolo n. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183
Gestione Fondo d'Istituto	Ragioneria Generale dello Stato Circolare n. 25 del 19/07/2012	Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

GESTIONE DELLA DIDATTICA E RAPPORTI CON GLI ALUNNI		
Attività	***Norme***	***Note***
Integrazione scolastica	M.I.U.R. - 27/07/2012	Accordo su Indicazioni per la diagnosi e la certificazione di DSA
Gestione organici	M.I.U.R. – Circolare n. 61 prot. n. 1605 del 18/07/212	Anno scolastico 2012/2013- Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
Organizzazione didattica	M.I.U.R. – Avviso del 3 agosto 2012	Istituti Tecnici - Linee Guida per i percorsi degli istituti tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni) di cui all'elenco nazionale istituito con il D.I. del 24 aprile 2012: inviata alla registrazione della Corte dei Conti la Direttiva del Ministro n. 69 dell'1 agosto 2012
	M.I.U.R. – Avviso del 3 agosto 2012	Istituti Professionali - Linee Guida per i percorsi degli istituti professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni) di cui all'elenco nazionale istituito con il D.I. del 24 aprile 2012: inviata alla registrazione della Corte dei Conti la Direttiva del Ministro n. 70 dell'1 agosto 2012
Gestione organi collegiali	M.I.U.R. - Circolare n. 73 del 02/08/2012	Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2012/2013
Gestione calendario attività	M.I.U.R. – O.M. n. 68, prot. n. 5254, del 01/08/2012	Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2012/2013 e Calendari regionali

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE		
Attività	***Norme***	***Note***
Gestione giuridica del personale a T.I.	M.I.U.R. – Nota prot. n. 6248 del 24/08/2012	Nomine in ruolo del personale docente ed educativo per l'a.s. 2012/13 - Note di chiarimento
	M.I.U.R. - Nota prot. n. 5838 del 31/07/2012	Immissioni in ruolo a.s. 2012/13 del personale docente e A.T.A., iscritto in graduatorie concorsuali ad esaurimento e permanenti – Nuove indicazioni operative
Trattamento economico	Dipartimento della Funzione pubblica – Nota n. 32937 del 06/08/2012	Liquidazione ferie non godute
	INPS – Circolare n. 105 del 07/08/2012	Gestione e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di previdenza complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex INPDAP – Confluenza della DMA 2 nel flusso UNIEMENS
	INPS – Circolare n. 104 del 06/08/2012	Coordinamento delle norme previste dai Reg.ti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare
	M.I.U.R. – Nota prot. n. 3444 del 17/07/2012	Contratti di supplenza – Nuova gestione servizi prestati
Gestione assenze	INPS – Circolare n. 100 del 24/07/2012	Integrazione della circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell'Istituto a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119
	U.S.P. di Torino – Circolare n. 346 del 20/07/2012	Congedo straordinario ex art. 42, c. 45, del D.L.vo 151/2011 – Computabilità ai fini della progressione della carriera
Gestione mobilità e utilizzazioni	M.I.U.R. – Nota prot. n. 6249 del 24/08/2012	Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013
	M.I.U.R. – Nota prot. n. 5925 del 03/08/2012	Trasmissione CCNI sottoscritto il 31 luglio 2012 – Integrazione al CCNI 29 febbraio 2012 – Mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA (ex lege n.111/2011) – a.s. 2012/2013
Gestione giuridica personale a T.D.	M.I.U.R. – D.M. n. 4171 del 03/08/2012	Disposizioni relative al conferimento delle supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal d.lvo 297/94 e successive modifiche
Gestione cessazioni	U.S.P. di Torino – Circolare n. 351 del 24/07/2012	Valutabilità, ai fini della indennità di buonuscita, del compenso corrisposto per le ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali
Gestione infortuni e cause di servizio	Dipartimento della Funzione pubblica – Nota n. 32934 del 06/08/2012	Abrogazione dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo, del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata – Regime transitorio – Ammissibilità delle domande

A cura di ***Fabio Scrimitore***

Trasferimento di domanda di iscrizione

Il quesito, proposto da un insegnante, in qualità di genitore di una studentessa che, lo scorso mese di giugno, ha conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado, riguarda la procedura da seguire per il trasferimento della domanda di iscrizione di un alunno alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'autore ha formulato il quesito nella settimana mediana del tempo in cui gli astrologi riescono a vedere il sole sorgere e tramontare nella costellazione del leone. Il tema del quesito si riferisce ad una ragazza quattordicenne, la quale, il 30 giugno, ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Nel gennaio precedente, l'alunna si era fatta convincere dai genitori a seguire le orme della sorella maggiore, che aveva frequentato con successo uno dei licei classici paritari del vicino capoluogo provinciale e presso il quale aveva trovato non soltanto la cordiale accoglienza personalizzata che è una delle caratterizzazioni delle buone scuole paritarie, ma aveva avuto anche la fortuna di incontrare, in una classe poco numerosa, dei giovani insegnanti molto motivati.

La successiva evoluzione degli orientamenti della più giovane figlia aveva convinto i genitori dell'opportunità che la ragazza seguisse il liceo scientifico anziché il classico, non tanto per le non accertate sue propensioni agli studi logico-matematici, né per il disinteresse che ella aveva manifestato per gli studi della classicità greca, quanto piuttosto per il comprensibile desiderio di seguire le scelte fatte dalla gran parte dei compagni di classe.

Per questa ragione, non appena la studentessa, Vittoria, conseguì il diploma di licenza media, il papà si presentò al Preside del liceo classico paritario, presso la cui segreteria, in gennaio, la ragazza si era frettolosamente iscritta, e lo pregò di concedergli il nullaosta necessario affinché la figliola potesse iscriversi ad uno dei licei scientifici della città.

Sul lato sinistro della scrivania del Preside era in bella evidenza un documento di cui, forse, si saranno perse le tracce in molte scuole. Sulla prima pagina si leggeva: "Carta dei servizi della scuola", con la data 7.6.1995. Sulla seconda v'era scritto: "*La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alla scuola in un massimo di dieci minuti dalla consegna della domanda*". Il testo non era il frutto dell'iniziativa della scuola paritaria, ma era stato tratto fedelmente dall'omologo documento che era stato pubblicato il 1995 in Gazzetta Ufficiale e la cui redazione era dovuta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione del tempo.

Preoccupato di rispettare i limitatissimi tempi prescritti dalla Carta dei servizi della scuola, il Preside del liceo classico paritario pregò il genitore di redigere la domanda diretta ad ottenere il nullaosta per l'iscrizione di Vittoria al liceo scientifico statale. Ma poi prese un'altra risoluzione, su suggerimento dello stesso genitore, il quale fece presente al suo interlocutore che vi sono procedimenti nella pubblica amministrazione nei quali si può fare a meno della domanda scritta. In tali casi è sufficiente che il cittadino esprima oralmente la richiesta al funzionario, il quale, dopo aver accertato la legittimazione dello stesso cittadino a far quella determinata richiesta, magari attraverso la consultazione dei documenti personali di identità del richiedente, potrà adottare il provvedimento che gli sia richiesto, sempre che non vi siano disposizioni specifiche le quali prevedano obbligatoriamente la presentazione della domanda scritta.

Il genitore, che non mancava di un buon *background* professionale, essendo insegnante di scienze in un liceo classico della provincia, offrì al Preside alcuni esempi di casi in cui un procedimento amministrativo può essere avviato dal cittadino senza una specifica domanda scritta. Parlò del Regolamento governativo che era stato emanato nel 2006 per disciplinare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, originariamente riconosciuto al cittadino dall'art. 22 della famosa legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Preside ebbe modo di identificare tale documento nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 184, del 12 aprile 2006, nel cui articolo 5 si legge: "*Accesso informale 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.*

Fu così che il Preside, che ben conosceva il genitore di Vittoria, essendo costei sorella di Benedetta, alunna della 3^ liceale della stessa scuola paritaria, compose immediatamente una lettera sulla tastiera del computer. Con poche espressioni si rivolse direttamente al Dirigente scolastico del liceo scientifico statale che Vittoria intendeva frequentare nel 2012/13, assicurandolo che, per quanto risultava dai documenti in possesso del liceo classico paritario (l'unico documento che costituiva il fascicolo di Vittoria era rappresentato dalla domanda di iscrizione), non sussisteva nessun elemento, né di diritto né di fatto, che avrebbe potuto impedire che l'iscrizione alla IV classe ginnasiale, fatta frettolosamente in gennaio, venisse annullata.

Non fu quella l'ultima volta in cui il Preside del liceo classico paritario potè parlare con il genitore di Vittoria della domanda di iscrizione della ragazza allo scientifico statale.

Quindici giorni dopo, infatti, al predetto genitore venne fatto presente dal Dirigente del liceo scientifico statale che la domanda di iscrizione di sua figlia alla prima classe dello stesso scientifico non sarebbe stata accolta, almeno sino a quando il Preside del liceo classico paritario non avesse concesso un nullaosta.

Non sarà difficile comprendere lo stato d'animo del genitore-professore di fronte all'interminabile procedura alla quale si sentiva sottoposto, nonostante l'imperiosità della norma del 1995, sopra ricordata, che ha richiamato ai Dirigenti scolastici l'obbligo di definire entro dieci minuti le pratiche di iscrizione degli alunni.

Con l'animo di colui che ricorda le angherie che Paolo Villaggio fa sopportare al ragionier Fantozzi, il papà di Vittoria si recò presso la presidenza del liceo classico paritario, al cui preside riferì fedelmente il dialogo avuto pochi minuti prima con il Dirigente del liceo scientifico statale.

Non è strano – chiese il genitore al Preside del liceo paritario – *che un il Dirigente d'una determinata scuola si preoccupi di valutare la regolarità di un procedimento amministrativo che sia stato avviato e completato in un'altra scuola* ?".

L'unica persona – aggiunse il genitore di Vittoria – *che avrebbe potuto eventualmente lamentare il fatto che il Preside della scuola paritaria avesse dato il nullaosta sulla base d'una semplice domanda orale poteva essere soltanto il genitore della studentessa, il quale, peraltro, avrebbe potuto dolersene soltanto se non fosse stato egli stesso a richiedere oralmente la concessione del nullaosta.*

Ricordando la massima oraziana che suggerisce al saggio di non adontarsi a causa delle insufficienze sociali del saccente suo interlocutore, il Preside della scuola paritaria compose una seconda lettera, diretta al papà di Vittoria e - ma soltanto per conoscenza - al Dirigente del citato liceo scientifico statale, nella quale scrisse: "*In relazione*

alla Sua domanda, diretta ad avere il nullaosta per l'iscrizione della figlia Vittoria alla 1^ classe del Liceo Scientifico al quale questo foglio viene inviato per necessaria conoscenza, comunico che non sussistono elementi di fatto, né di diritto, che impediscano a Vittoria di iscriversi in codesto Liceo per il 2012/13".

Si era fatto quasi mezzogiorno di quel 13 agosto 2012 e finalmente, dopo un penoso andirivieni fra il liceo scientifico statale ed il liceo classico paritario, sotto una cappa di 40 gradi Celsius, il pensieroso papà di Vittoria tornò nella sua residenza con la speranza che, grazie al secondo nullaosta, la figliola, all'apertura delle aule del prossimo settembre, non si sarebbe trovata davanti allo spauracchio dell'alfabeto di Senofonte.

Tuttavia, prima di lasciare il liceo paritario, il genitore-professore chiese al Preside in qual modo avrebbe potuto manifestare lo smarrimento che aveva provato per l'inverosimile lungaggine del procedimento cui era stato sottoposto, al solo scopo di ottenere un nullaosta che, secondo la Carta dei servizi scolastici del 1995, va concesso entro 10 minuti.

Scriva a "Scuola & Amministrazione", gli fu risposto, *e chieda che i suoi esperti esprimano un giudizio sulle responsabilità connesse alla lungaggine di cui é stato vittima*.

Alla lunga premessa può seguire qualche considerazione, che ha la pretesa di rivolgersi non alla generalità dei Dirigenti scolastici, che non ha proprio bisogno di consigli per espletare un tale procedimento, ma soltanto a qualche marginalissima e residuale frangia di essi, i quali sono rimasti fedelmente ancorati allo stile del capo di istituto carismatico, il quale si identifica con l'istituzione che gli è affidata per contratto con il medesimo spirito con il quale il vescovo si immedesima con la sua diocesi.

Soltanto in questo limitatissimo orizzonte si può esprimere solidarietà al genitore-professore che ha redatto il quesito sul procedimento di rilascio del nullaosta.

Appare più che apprezzabile l'azione del Preside del liceo classico paritario, che ha voluto liberare il genitore della studentessa Vittoria dal tradizionale rito della formulazione della domanda scritta, perché, come specifica la già citata legge n. 241 del 1990, il procedimento amministrativo può essere avviato sia ad iniziativa di parte che d'ufficio.

Orbene, ci si potrà chiedere la ragione per la quale non dovrebbe essere consentito al Preside di prendere atto della domanda che gli sia stata rivolta oralmente dal genitore, ed assumere il provvedimento richiesto.

Tale procedura informale non sarebbe lecita se nel procedimento venissero coinvolti interessi di terze persone ma, nel caso della richiesta di nullaosta per una nuova iscrizione, vi è coinvolto il solo richiedente, perché è indubbio che dall'accoglimento della richiesta di trasferimento nessun altro alunno può subir pregiudizi.

Se, poi, si volesse analizzare più approfonditamente la procedura del rilascio del nullaosta, allora emergerebbe in forma ancor più evidente la gravità del comportamento del Dirigente del liceo scientifico statale, pur prescindendo dalla valutazione che può essere data alla luce del disposto dell' ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 241 del 1990, il quale, con le proposizioni "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria", vuole che il funzionario pubblico agevoli il cittadino nei suoi rapporti con l'ente pubblico.

Peraltro, non c'è chi non possa ricordare che oggi la funzione che conserva il nullaosta nel procedimento di trasferimento degli alunni è sostanzialmente cambiata rispetto al passato.

Quando la scuola non era quasi del tutto gratuita, e lo statuto disciplinare degli studenti (art. 19 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653) era molto rigido, perché, per

ottenere il trasferimento d'un alunno ad altro istituto, era necessario che il genitore si facesse rilasciare un documento dal Preside della scuola di provenienza, nel quale si attestasse che lo studente fosse in regola con il pagamento delle tasse e non avesse subito sanzioni disciplinari (sospensioni dalle lezioni, annuali o definitive) che impedissero la frequenza della scuola. Queste dichiarazioni costituivano il contenuto del nullaosta; ad esse il Preside della stessa scuola di provenienza avrebbe dovuto aggiungere il programma svolto nella classe frequentata dall'alunno stesso.

Ora, che la scuola è di fatto totalmente gratuita (lo si può dire, considerato che nel triennio conclusivo degli istituti del secondo ciclo le tasse erariali superano di pochi centesimi 6 euro) e le sanzioni disciplinari che precludono la frequenza delle lezioni per un tempo superiore a 15 giorni sono estremamente rare, al nullaosta è rimasta affidata soltanto la funzione di evitare il deprecato fenomeno delle doppie iscrizioni d'uno stesso alunno in più d'una scuola.

La verosimiglianza di questa conclusione può essere attestata dalla constatazione che di nullaosta oggi si parla soltanto nella circolare d'inizio d'anno solare, con cui il Ministero disciplina le iscrizioni alle scuole, e nell'annuale ordinanza che disciplina i procedimenti diretti ad adeguare l'organico di diritto a quello di fatto.

Il Ministero suggerisce che il Dirigente scolastico sia cauto nel rilasciare il nullaosta allo studente che chieda di trasferire la sua domanda di iscrizione da una scuola ad un'altra vicina, situata nella stessa città, perché il trasferimento potrebbe generare un eccesso di alunni nella classe di arrivo, con evidenti implicazioni nell'organico della scuola provenienza, oltre che in quello della scuola di arrivo.

Ne discende che il procedimento per il rilascio del nullaosta dovrebbe coinvolgere soprattutto le scuole i cui organici sono a carico dello Stato. La richiesta di nullaosta può coinvolgere le scuole paritarie soltanto sotto il profilo disciplinare, dal momento che le sanzioni inflitte nelle scuole paritarie hanno effetti anche in quelle statali.

Se queste argomentazioni verranno condivise, potranno far intuire quanto possa essere stato apprezzabile il comportamento del Dirigente del liceo scientifico statale di cui si è scritto, il quale ha obbligato il genitore di Vittoria a far la spola fra scuole a Ferragosto,per farsi rilasciare il nullaosta per l'alunna che, per non aver mai messo piede nel liceo classico paritario, non poteva aver ricevuto sanzioni disciplinari.

Qualche lettore potrebbe anche aggiungere una considerazione di stile, pensando a quanto sarebbe stato più elegante il Dirigente scolastico che, ricevuta la comunicazione del concesso nullaosta, avesse pensato di esporre direttamente al quasi-collega della scuola paritaria le ragioni delle sue perplessità sulla regolarità dello stesso nullaosta, invece che servirsi dell'intermediazione del genitore della studentessa.

Esonero dall'insegnamento per il collaboratore vicario

Il quesito, rivolto dal Dirigente scolastico d'un Istituto comprensivo nato il 1° settembre 2012 per effetto della fusione di una Direzione didattica con un Istituto di istruzione secondaria di primo grado, riguarda lil procedimento per la concessione dell'esonero dall'insegnamento al collaboratore vicario.

Fanno parte dell' organico di fatto dell' Istituto di istruzione secondaria di I grado, che dal 1° settembre 2012 è confluito nel nuovo Istituto comprensivo, 21 corsi che funzioneranno nell'annesso Centro Territoriale Permanente.

Il Dirigente scolastico chiede di sapere se i 21 corsi del C.T.P. possano essere computati per raggiungere il numero minimo di classi, richiesto ai fini della concessione dell'esonero dall'insegnamento dal collaboratore vicario della nuova istituzione scolastica.

Per rispondere al quesito è necessario che si faccia riferimento diretto al testo della legge che prevede le condizioni richieste per la concessione di tale esonero. Ci si riferisce al noto art. 459 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, nella forma che è sopravvissuta dopo gli interventi modificativi ed abrogativi che sono stati introdotti, *in primis*, dal comma 88 dell'art. 3 della legge finanziaria del 2004 (legge n. 350 del 24.12.2003), successivamente, dal comma 6 dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 dello stesso mese.

La modifica apportata il 24.12.2003 al 3° comma del predetto art. 459 del D.P.R. n. 297/1994 ha incluso gli istituti comprensivi delle scuole di base nella fascia propria delle vecchie scuole medie e degli istituti del secondo ciclo. Si ricorda che il testo originario del citato 3° comma del medesimo art. 459 prevedeva che "il docenti – collaboratori vicari del dirigente – di queste tipologie di scuole possono ottenere l'esonero dall'insegnamento "quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi".

L'originario 4° comma dello stesso art. 459 disponeva poi che "l'esonero può essere disposto anche sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi". In un Istituto comprensivo, quindi, sarebbero state sufficienti 44 classi per ottenere l'esonero.

Il su menzionato 6° comma dell'art. 19 della legge n. 111/2011 ha abrogato il 4° comma del più volte richiamato art. 459 del D.P.R. 297/21994.

Oggi, quindi, perché il vicario del Dirigente scolastico possa ottenere la concessione dell'esonero dall'insegnamento, un istituto comprensivo deve avere un organico di non meno di 55 classi.

L'Istituto comprensivo da cui proviene il quesito ha soltanto 50 classi. Ma quell'Istituto, come si è detto, è anche sede di corsi d'un Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti che accoglierà 21 corsi, come scrive il suo Dirigente scolastico, il quale ha formulato il quesito per conoscere se sia legittimo che l'Ufficio Scolastico Provinciale non tenga conto del numero dei predetti corsi nel calcolo delle classi finalizzato alla concessione dell'esonero al collaboratore vicario.

Orbene, il testo delle leggi sopra richiamate è abbastanza preciso e si riferisce esclusivamente al concetto di "classe", sicchè, almeno letteralmente, questo dato nominalistico non conferma la tesi del Dirigente scolastico; nel passato, infatti, i corsi istituiti

nel contesto dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti non sono stati mai messi in conto per la concessione degli esoneri e dei semiesoneri.

Alla medesima conclusione si giunge se si consideri la natura propria delle iniziative dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, i quali non realizzano le loro ordinarie funzioni formative utilizzando la tradizionale struttura organizzativa della classe.

Già l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, emanata in occasione della prima istituzione dei Centri Territoriali Permanenti, all'art. 5, disponeva che, in relazione diretta alla specificità degli stili di apprendimento delle persone adulte, che si rivolgono ai predetti centri per il recupero delle loro abilità strumentali o per la loro integrazione, l'azione didattica dei CTP doveva realizzarsi con "un'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi di interesse, attività laboratoriali, stage ed attività individualizzati".

Al Collegio dei docenti il medesimo articolo assegnava la funzione della definizione e del coordinamento dei modelli organizzativi da proporre per le diverse attività del C.T.P., "in base alle reali esigenze dell'utenza ed alla effettiva possibilità di risposta legata ad una gestione efficace e responsabile delle risorse".

La storia della scuola pubblica insegna che l'organizzazione didattica delle classi si è sempre fondata sulla presenza di discenti che sono stati sempre raggruppati per età, nella presunzione che a medesimi livelli di età possano corrispondere analoghi stili di apprendimento ed uguali interessi culturali.

Le diverse condizioni personali degli adulti, ai quali si rivolge il sistema integrato dell'istruzione permanente, almeno in via previsionale suggeriscono di ricorrere a moduli organizzativi diversi dalla classe, anche in considerazione delle specifiche attività formative, le quali, a causa della loro durata variabile nel corso dell'anno, non hanno, in generale, la stabilità propria delle classi che compongono gli organici delle scuole comuni.

Non si vuol negare che nella realtà effettiva di molti Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti le attività didattiche siano state organizzate in vere e proprie classi, allo stesso modo in cui sono strutturati i corsi ordinari delle scuole statali. Ciò è avvenuto specialmente nelle Regioni del Centro-Sud, nelle quali le più diffuse iniziative formative hanno accolto giovanetti che avevano superato da poco il 15° anno, senza aver avuto la possibilità di conseguire il diploma di istruzione secondaria di I grado.

Ciò non impedisce di sostenere che nei C.T.P. l'organizzazione formale in classi, tipica degli ordinamenti dell'ordinario sistema dell'istruzione, sia stata marginale e che tale marginalità non consente alla formazione degli adulti di raggiungere la stabilità che è richiesta per il recepimento di tali moduli organizzativi nell'organico formale della scuola presso cui funzionano gli stessi C.T.P.

È noto, poi, che l'ordinamento attuale, nato con l'art. 1, comma 632, della legge finanziaria del 2007 (la n. 296 del 27.12.2006), ha fatto evolvere i vecchi Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti, (C.P.I.A.), rimarcandone la specificità delle attività formative con il riconoscimento ai predetti Centri di tutti i profili dell'autonomia scolastica, che il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche del sistema dell'istruzione.

Già il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, con il quale il Ministero ha tentato di dare attuazione al citato comma 632 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2007, ha stabilito che il nuovi Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti devono vedersi riconosciuto un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, ed ha precisato che tale organico "di regola è costituito da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai Centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art.

3, comma 1, …ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell'utenza".

Queste considerazioni giustificano la decisione che ha assunto l'Ufficio Scolastico Provinciale sopra citato di non tener conto dei 21 corsi di istruzione per adulti che funzioneranno nella scuola diretta dall'autore del quesito, ai fini della concessione dell'esonero dall'insegnamento al collaboratore vicario.

Ma vi è un'ulteriore riflessione che va fatta al riguardo, la quale potrebbe condurre ad una conclusione diversa.

Sui siti informatici dei Sindacati è agevole leggere alcune bozze del Regolamento che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è tenuto ad emanare, per dare integrale applicazione alla riforma introdotta il 27 dicembre del 2006. In tutte le bozze dell'atteso regolamento si legge, fra l'altro: "I percorsi di istruzione sono realizzati per gruppi di livello, relativi ai periodi didattici di cui all'art. 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione di classi",

Il precedente ordinamento del sistema dell'educazione degli adulti non aveva mai parlato di organizzazione per classi, ma si era limitato a prevedere, come si è già scritto, gruppi di interesse.

I termini "gruppi di livello" - "gruppi di interesse" sostanzialmente non portano a conclusioni dissimili, perché entrambi prevedono che le attività formative del C.P.I.A. non debbano essere organizzate per classi, ma in funzione dei livelli di conoscenze, di abilità e di competenze possedute dai discenti-adulti, e dei loro interessi professionali,

Il fatto, però, che l'attesa regolamentazione dei C.P.I.A. preveda che le attività formative possano essere organizzate anche per classi, almeno dal punto di vista squisitamente letterale, renderà difficile agli Uffici Scolastici Regionali escludere dal computo delle classi, richieste per garantire l'esonero al collaboratore vicario, le classi dei C.P.I.A, funzionanti nelle istituzioni scolastiche del sistema dell'istruzione.

A meno che non vada in porto la strutturazione in completa autonomia dei predetti Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Quando ciò avverrà, il problema proposto dall'autore del quesito non sussisterà più, perché i predetti C.P.I.A. avranno un proprio organico ed un autonomo Dirigente scolastico.

Gli errori della scuola li copre la terra, non i giudici

Errores medicorum terra tegit: dall'eternità, le fredde zolle della terra nascondono clementemente agli occhi dei mortali gli errori dei medici.

Un vecchio provveditore agli studi riteneva che quella massima d'antica sapienza potesse essere applicata anche al mondo della scuola. L'applicazione sarebbe perfetta se nella pietosa funzione di nasconditrice degli errori in cui possono incorrere, allo stesso modo dei medici, gli insegnanti e tutti coloro che, a diverso titolo, operano nel mondo della scuola, alla parola *terra* venisse sostituita l'espressione *società civile*. E' ben noto, infatti, che le complesse strutture istituzionali, politiche ed economiche che compongono *questa bella d'erbe famiglia e d'animali* non raramente premiano in carriera studenti che hanno abbandonato gli studi per disaffezione, come è accaduto emblematicamente a Steve Jobs ed a più di qualche ex presidente del Consiglio dei Ministri.

Per fortuna, è almeno dal dicembre del 1971, cioè dal tempo che ricorda l' istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali, che nelle aule in cui si amministra la giustizia si cerca di evitare che i responsabili degli apprendimenti scolastici, e coloro che compongono la scuola imperante, organizzandone la struttura e gli ordinamenti, possano occultare loro distrazioni, come faceva la bella ninfa Calipso, che tanto impegno mise per nascondere gelosamente l'esule volontario Ulisse agli occhi della vendicativa Giunone nel suo dorato talamo di Ogigia.

In questa prospettiva riparatoria i Giudici del TAR della Lombardia – i quali, per intemerato coraggio, oltre che per evidente talento giuridico, direbbe Dante, *sopra gli altri com' aquila volano* - hanno posto un primo rimedio al pur innocentissimo errore con cui i solerti dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale della lunghissima via Ripamonti avevano posto, del tutto involontariamente, le condizioni sufficienti perché potesse prevedersi – però è stato escluso che sia avvenuto di fatto - che componenti delle commissioni giudicatici del concorso per dirigente scolastico, scrutando in trasparenza le segretissime buste che contenevano i nomi dei concorrenti, potessero identificarne gli autori, violando così il sacro principio dell'anonimato. I tempi di redazione di questo lavoro non consentono di prevedere l'esito del ricorso al Consiglio di Stato, presentato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia contro la sentenza predetta; ma qualunque potrà essere, non influirà sulla validità dell'argomentazione proposta.

Non lo stesso cuor di leone dei giudici di Milano hanno dimostrato d'avere, invece, i loro colleghi d'altra e non men nobile regione peninsulare, per i quali nei concorsi pubblici l'anonimato non sembrerebbe che abbia valore maggiore di quanto ne avesse la fedeltà coniugale nel cuore della povera Madame Emma Bovary. Lo si può dedurre prendendo esclusivamente atto dell' interpretazione che alle tacitiane proposizioni di un'ordinanza cautelare dei primi di luglio 2012, emessa da una delle sezioni del TAR di cui si è fatto cenno, ha dato il presidente della commissione giudicatrice del concorso per dirigente scolastico che ha operato nel capoluogo

d'una delle regioni della penisola, tanto amena da aver rapito persino il cuore di *quel savio gentil che tutto seppe*.

Il naturale desiderio che accompagna ogni giornalista d'apparir il più possibile chiaro ai suoi lettori suggerisce di introdurre una breve digressione, trascrivendo, a titolo emblematico – perché di ordinanze del genere di quella di cui ci si sta occupando il TAR citato ne ha emesse più d'una –, la motivazione che i giudici amministrativi, il giorno delle calende del luglio 2012, hanno espresso nell'ordinanza con la quale hanno concesso la tutela cautelare ad un poco fortunato candidato del concorso per dirigente scolastico, che non era stato ammesso agli orali.

"Rilevato – si legge nell' ordinanza – *che la sommarietà delle operazioni di valutazione degli elaborati oggetto di correzione nella seduta del febbraio 2012 emerge per tabulas dal verbale n. XXX del XX/XX/2012, concernente gli elaborati contrassegnati dal numero XX al n. XX; omissis, per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Xxxxxxxxxxx accoglie parzialmente l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone il riesame degli elaborati di parte ricorrente da parte dell'altra Sottocommissione, che procederà alla definitiva valutazione degli stessi*".

Con le classiche parole *per tabulas,* i magistrati amministrativi hanno voluto riferirsi a quella che appare come una vera e propria singolarità, dal momento che, molto, ma molto probabilmente, un simile rito non sarà mai stato adottato in nessuna delle infinite procedure concorsuali della Repubblica.

Dalla lettura degli elaborati che il candidato ricorrente ha potuto fare quando gli è stato concesso il diritto di accesso, si è appreso che la commissione del concorso non si è limitata ad annotare, per l'elaborato del singolo candidato, il rituale giudizio sintetico, rilevabile dalle articolate griglie di valutazione, insieme con il voto in trentesimi, ma vi ha aggiunto una serie di proposizioni con le quali ha dichiarato formalmente che quella prima valutazione era da intendersi *sommaria*, provvisoria, cui sarebbe dovuta seguire una seconda, per confermarne il giudizio, oppure per modificarlo.

Si può tentare di spiegare il perché di questa singolare procedura.

Qualunque persona che abbia avuto la ventura di svolgere funzioni di commissario, oppure di presidente di commissione d'esame in un concorso pubblico, sa bene che, soltanto dopo che si sarà letto un certo numero di elaborati, sarà possibile avere una percezione approssimativamente esatta del livello medio di preparazione dei candidati, come ben sanno Mannehimer ed i suoi colleghi, i quali, per non incorrere in anticipazioni che poi si potranno rivelare sbagliate, non pubblicano le prime proiezioni degli scrutini elettorali se non dopo lo spoglio d'un adeguato numero di schede.

L'esperienza più comune suggerisce alle commissioni concorsuali alcune procedure per risolvere agevolmente questo problema della valutazione degli elaborati nei primi giorni di correzione. Inizialmente, i commissari si limitano a leggere un certo numero di elaborati, senza esprimerne un giudizio, sino a che non avranno potuto formarsi un'idea sulla qualità media degli stessi. Dopo che si saranno ben orientati, esprimono i giudizi definitivi ed i relativi voti, annotandoli formalmente anche sui verbali.

Non altrettanto hanno ritenuto di dover fare gli scrupolosi commissari del concorso per dirigente scolastico di cui si scrive, i quali molto probabilmente si saranno fatti affascinare dall'incontenibile desiderio di registrare fedelissimamente nei verbali tutte, ma proprio tutte, le diverse operazioni in cui si sarebbero articolati i lavori della commissione, sì da avere invitato i segretari delle due sottocommissioni in cui si articola la commissione a far risultare scrupolosamente dai verbali dei primi due giorni di correzione che i giudizi ed i voti assegnati formalmente si sarebbero dovuti intendere d'indole provvisoria. Intuitivamente, in un momento successivo le

stesse sottocommissioni avrebbero rivisto quegli elaborati, per confermarne, o non confermarne, i giudizi precedentemente annotati sugli elaborati.

Vero è che, dopo aver apposto sui verbali quelle precisazioni, la commissione si è fatta vincere da un pur innocente oblio ed ha concluso tutti i lavori di correzione nel termine previsto, dimenticando di tener fede all'impegno che aveva assunto in precedenza con se stessa, di rivedere i compiti corretti nei primi due giorni di lavoro, per renderne definitiva la valutazione.

Il che, ovviamente, è andato molto bene per i candidati i cui elaborati, corretti nei primi due giorni, erano stati valutati con almeno 21 trentesimi. Costoro sono stati ben felici d'essere stati ammessi agli orali, ancorché sulla base di giudizi sommari.

La stessa cosa non poteva andar altrettanto bene per i candidati che si son visti esclusi dagli orali del concorso, sulla scorta di voti inferiori a 21 trentesimi, assegnati "sommariamente" ai loro elaborati.

Oggi non vi è interesse a valutare se vi sia qualche norma di diritto positivo che configuri vizi di legittimità nella singolare procedura adottata dalla commissione del predetto concorso. L'odierno commentatore si limita a richiamare un mero elemento di fatto che, se venisse osservato dal lettore con la stessa attenzione con la quale il cassiere della banca scruta in trasparenza la banconota da 500 euro per accertarne l'autenticità, potrebbe lasciare dedurre, ma con non comune capacità di immaginazione, che forse la soluzione di definire *sommarie* le valutazioni degli elaborati dei primi giorni dei lavori non avrà riscosso l'unanime consenso dei componenti della commissione.

Quel fatto legittima un dubbio. Non si può escludere che la citata procedura avrà potuto generare qualche disarmonia all'interno della commissione d'esame, se è vero che, appena si sono conclusi i lavori di correzione degli elaborati con la pubblicazione dell'elenco degli ammessi agli orali – ammessi che sono risultati in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso –, entrambi i segretari delle due sottocommissioni si sono dimessi dal loro delicato incarico e sono stati sostituiti da altrettanti colleghi. Ma questa resta, comunque, un'ipotesi del tutto priva d'ogni consistenza obiettiva, tanto che la si potrà ben definire soltanto con l'aggettivo *probabilistico*, che accompagna la terminologia dei fisici da Heisemberg in poi.

In verità, sostituzioni di componenti delle sottocommissioni del concorso per dirigente se ne sono verificate in tutte le regioni d'Italia, anche se, bisogna riconoscerlo, nell'accogliente regione alla quale si riferisce questa nota redazionale se ne è registrata più d'una, se risponde al vero che, scorrendo le preziose *news* del solerte Ufficio Scolastico Regionale, si rileva che degli originari componenti delle due sottocommissioni sono riusciti a rimanere in servizio, sino alla pubblicazione della graduatoria di merito, soltanto due, oltre al presidente.

"*Per sopraggiunti impegni inconciliabili con la procedura concorsuale in argomento*", il 13 gennaio 2012 è stato sostituito un componente supplente. Con la stessa motivazione, il 15 marzo 2012, cioè ben prima della conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati, è stato sostituito un componente titolare della 1^ sottocommissione. Il 16 maggio 2012 è stato sostituito un altro componente della 1^ sottocommissione, che si era dimesso sempre "*per sopraggiunti impegni inconciliabili con la procedura concorsuale in esame*". Il 25 maggio 2012, poi, qualche giorno prima dell'avvio degli esami orali, "*per sopraggiunti gravi motivi*" si è dovuto dimettere un altro membro effettivo della 1^ sottocommissione ed è stato sostituito dal corrispondente supplente. Proprio a ridosso dell'inizio degli esami orali, cioè il 29 maggio 2012, è stato sostituito l'esperto titolare di lingua europea nella 2^ sottocommissione "*per sopraggiunti e inderogabili motivi personali inconciliabili con la procedura concorsuale in argomento*".

A parte l'unica sostituzione generata da motivi di salute, si potrà pensare che la monotona e poco esplicativa formula che esprime le ragioni che hanno generato le altre sostituzioni potrebbe anche far pensare che, negli ambienti nei quali hanno operato le due sottocommissioni, i commissari non avranno avuto modo di percepire il senso di arcadica serenità quando si dovevano accingere a leggere e, soprattutto, a valutare gli elaborati dei candidati.

Non è molto facile, infatti, pensare che, dopo aver fatto domanda per essere nominato commissario del concorso e dopo aver visto felicemente coronata l'attesa con la nomina – nomina che, notoriamente, non discende dalla posizione occupata in qualche rigida graduatoria di merito –, lo stesso commissario, a lavori già avviati, assuma "*impegni inconciliabili con la procedura concorsuale in argomento*". Si ritiene che, generalmente, nessuno assuma ulteriori impegni dopo averne assunto uno d'un certo onere, salvo casi eccezionali. Ma, nella realtà considerata, l'eccezionalità sembra collidere con il numero delle sostituzioni disposte.

Comunque, per ora si può rilevare con certezza che, almeno nella fase di cognizione sommaria, propria del rito cautelare, il TAR non ha ravvisato vizi di legittimità nella singolare procedura di correzione dei primi elaborati che è stata descritta..

I magistrati, però, non potevano non prendere atto del vincolo, che la commissione si era liberamente imposto, di ri-correggere gli elaborati che aveva corretto nei primi due giorni di lavoro, sicchè, se non altro per ragioni di elementare coerenza con quanto risultava dai verbali di correzione (i verbali vengono definiti dal giudice estensore: *tabulas*), i giudici amministrativi hanno imposto alla commissione di procedere alla revisione degli elaborati di cui si scrive.

Da ciò sono nate le ordinanze cautelari del luglio 2012, la cui esecuzione, però, non poteva non presentare qualche intuibile aspetto di complessità, legato al ricordato obbligo dell'anonimato, che vincola qualsiasi commissario che sia stato chiamato a valutare un elaborato scritto.

E' un obbligo, questo dell'anonimato, che appare tanto importante rispetto all'obiettivo dell' imparzialità della valutazione, da avere indotto, come si è già scritto, i magistrati del TAR della Lombardia ad annullare la correzione degli elaborati del concorso di quella regione non perchè sia stata accertata la reale violazione di tale obbligo, ma soltanto per la potenziale ferita che al suddetto principio dell'anonimato è stata inferta dalla parziale trasparenza delle buste contenenti i cartoncini con le generalità dei concorrenti.

Non può dirsi, però, che il TAR del capoluogo che si specchia nel Mediterraneo come Narciso nelle acque dello stagno fatale non si sia chiesto in qual modo la commissione avrebbe potuto far rispettare l'anonimato nella correzione di compiti già corretti ed identificati.

I dati del problema erano questi: gli elaborati del ricorrente – insieme con altri circa trenta temi – sono stati corretti e valutati negativamente dalla prima sottocommissione d'esame nei primi giorni del 2012.

Ai primi di maggio sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi agli orali, dai quali i ricorrenti, ovviamente, erano stati esclusi.

Verosimilmente, nel concedere la tutela cautelare, i magistrati del TAR avranno valutato le pronunce giurisprudenziali che, in passato, hanno affrontato e risolto casi analoghi a quelli in esame. Basti per tutte la sentenza n. 62/04, del TAR del Veneto, nella quale si legge:"*Sembra invero conforme a ragionevolezza e comune esperienza ritenere che la serenità di una commissione esaminatrice sia oggettivamente compromessa nel momento in cui è obbligata a rinnovare la propria attività – con evidente dispendio di tempo e di energie – dopo che sia stata accertata l'irregolarità del suo precedente operato su impulso di taluni dei concorrenti*".

"Pertanto – continua la sentenza *–, ad*

evitare il semplice sospetto che la commissione non operi con adeguata serenità – sospetto, come si è detto, del tutto ragionevole e rafforzato, nella fattispecie, dalla circostanza che nessuno dei dieci candidati riesaminati è stato giudicato idoneo – appare conforme ai principi di imparzialità e buona amministrazione che la nuova valutazione sia svolta da una commissione diversamente composta".

Lo stesso principio è stato affermato nella sentenza n. 764 del 20 gennaio 2006, della II Sezione del TAR di Napoli, laddove è scritto:"*Qualora le prove di un concorso universitario siano state annullate in sede giurisdizionale, l'Amministrazione, nel disporre la rinnovazione delle prove, non può utilizzare la precedente commissione ma, al fine di assicurare l'imparzialità delle operazioni e garantire in modo sostanziale l'anonimato, deve nominare - a pena di illegittimità – una nuova commissione esaminatrice".*

In egual senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (Sezione IV del 20 febbraio 1998, n. 6250), il quale ha confermato le misure dettate dal primo giudice, in particolare, quella della rinnovazione delle prove con altra commissione d'esame (conformi TAR di Puglia, Lecce, 7.3.2002, n. 1047 e TAR Lazio, I, del 6.6.1998, n. - 1871).

Sulla scorta del citato indirizzo giurisprudenziale, nelle ordinanze cautelari dei primi giorni del luglio 2012 il TAR ha escluso che si potesse garantire l'imparzialità della nuova correzione degli elaborati dei ricorrenti affidandone il nuovo giudizio alla commissione che li aveva già valutati nel gennaio 2012. Per questa ragione ne ha delegato la ri-lettura e la conseguente ri-correzione all'altra sottocommissione: la seconda. Nel dare questa disposizione, il giudice estensore della decisione ha usato queste parole: "*dispone il riesame degli elaborati di parte ricorrente da parte dell'altra Sottocommissione, che provvederà alla definitiva valutazione degli stessi*".

Potrà concedersi che colui il quale abbia qualche dimestichezza con l'attuazione delle decisioni dei giudici non avrebbe avuto molte difficoltà a dare corretta applicazione all'obbligo espresso nelle predette ordinanze cautelari del luglio 2012.

Non si consideri arrogante il commentatore il quale osserva che, se tale obbligo fosse stato imposto un po' di anni fa all'autore di queste note, nel tempo in cui egli svolgeva le funzioni di provveditore agli studi in un popoloso capoluogo regionale, insieme con quelle di direttore di una rivista nazionale che si occupa da 20 anni di accadimenti scolastici e di connessa giurisprudenza, si può esser certi che egli avrebbe emesso un decreto, nelle cui premesse avrebbe probabilmente scritto proposizioni di questo genere: "Tenuto conto che il TAR ha disposto la ri-valutazione degli elaborati contrassegnati dai numeri xxxA e xxxB; considerato che i giudici non hanno voluto affidarne la ri-valutazione alla stessa prima sottocommissione che ha valutato i medesimi elaborati nel gennaio del 2012, ma ha deciso di assegnare le funzioni di nuova correzione alla seconda sottocommissione, allo scopo, facilmente intuibile, di assicurare che i nuovi valutatori si trovassero nelle condizioni di serenità d'animo e di assenza di pre-giudizi, necessarie per garantire l'imparzialità della nuova valutazione; tenuto conto che tali condizioni verrebbero obiettivamente a mancare se la presidenza della predetta seconda sottocommissione venisse esercitata dall'unico presidente che ha la titolarità della funzione presidenziale nelle due sottocommissioni in cui si articola la commissione d'esame; visto che il decreto costitutivo della commissione include anche un componente, cui il decreto stesso conferisce le funzioni di presidente supplente; tutto ciò considerato, si dispone che le funzioni di presidente della seconda sottocommissione d'esame, limitatamente alle operazioni di ri-correzione degli elaborati di cui ai numeri xxxA e xxxB, siano affidate al prof. Caio Sempronio, quale presidente supplente".

Tutto questo non è avvenuto nel caso in

esame. I due elaborati del ricorrente sono stati ri-letti, ri-corretti e ri-valutati dallo stesso presidente che li aveva letti, corretti e valutati sei mesi prima. E con lo stesso esito di sei mesi prima. E' stato come se un magistrato, dopo aver presieduto la sezione del Tribunale, avesse svolto anche le funzioni di presidente della Corte d'appello, chiamata a giudicare la fondatezza della sentenza di primo grado, emessa dal predetto Tribunale.

Si potrà esser certi che tutto ciò non sarebbe accaduto se i giudici del TAR fossero stati lungimiranti.

Quel che i giudici del TAR avrebbero potuto tener in buona considerazione è la differenza abissale che, per i grammatici, distingue il preciso significato semantico dell'articolo determinativo da quello, più vago, proprio dell'-dell'articolo indeterminativo.

Di tale differenza di significati ha dovuto rendersi conto il ricorrente quando ha cercato di ricostruire il procedimento logico che - contro ogni sua aspettativa - aveva consentito al presidente della seconda sottocommissione di partecipare attivamente, nel luglio 2012, alla ri-lettura ed alla ri-correzione dei suoi elaborati.

Non appare inutile sottolineare che la meraviglia del ricorrente non è stata generata dal confermato esito negativo dei nuovi giudizi che, negli ultimi giorni del luglio 2012, sono stati espressi nei riguardi dei suoi due elaborati.

In fondo in fondo, nutrendo un po' di realismo, egli non poteva non sapere che le *chance* di successo per lui non erano state mai molto elevate. Anzi !. In realtà, non poteva ignorare che, davanti agli occhi dei commissari d'esame che avrebbero dovuto ri-correggere i suoi due temi, egli si trovava quasi nella medesima condizione della persona che, dopo aver letto, con suo grande disappunto, sulla scala di mercurio del termometro, d'avere 38 gradi di febbre, compri un nuovo termometro, nella speranza che il vecchio, non funzionando bene, abbia indicato un dato sbagliato.

Nelle orecchie del ricorrente probabilmente risuonavano ancora le non molto discrete voci di risentita indignazione provenienti da una marginale frangia d'opinione pubblica scolastica, voci che erano state molto egoisticamente rivolte all'indirizzo di candidati i quali, conformandosi ad una storica tradizione, avevano tentato di conseguire per via giudiziaria quel che non sarebbero riusciti ad ottenere con i propri talenti.

Peraltro, quelle stesse voci sono state generate soprattutto dalle esperienze dei precedenti concorsi per dirigente scolastico, che hanno visto nella scuola avviarsi carriere dirigenziali per effetto di decisioni giurisprudenziali, e non per la mai accertata qualità delle prove d'esame.

In tale poco ottimistico orizzonte è emersa in tutta la sua rilevanza grammaticale la differenza che gli insegnanti della scuola primaria vogliono che continui ad esserci fra le due forme di articolo: determinativo ed indeterminativo. Se ne dà spiegazione.

"Nella loro ordinanza cautelare del luglio 2012 – è stato opposto al sorpreso ricorrente, con la curiale deferenza con la quale il sapiente si rivolge all'illetterato – *i giudici del TAR hanno individuato con estrema precisione quale sarebbe dovuta essere la composizione della sottocommissione che avrebbe dovuto ri-correggere i suoi temi; lo dimostra l'uso che i magistrati hanno fatto dell'articolo determinativo femminile 'alla', premesso alle parole '*altra sottocommissione', *ed i giudici ben sapevano che sia la prima, che la seconda sottocommissione erano presiedute dallo stesso presidente"*.

Il logico corollario che è stato tratto dalla precedente argomentazione è stato questo: *"Se i magistrati avessero voluto rimettere all'Amministrazione il compito di affidare la ri-correzione dei compiti del ricorrente ad un collegio giudicante completamente nuovo ed immacolato da pre-giudizi, non avrebbero fatto uso del preciso articolo determinativo, ma avrebbero impegnato il più generico articolo indeterminativo, ed avrebbero scritto*

così: '..e, per l'effetto, dispone il riesame degli elaborati di parte ricorrente da parte di un'altra sottocommissione' ".

Un più appropriato uso dell'articolo indeterminativo avrebbe autorizzato l'amministrazione scolastica regionale a comporre un nuovo collegio giudicante, nel quale non sarebbe ovviamente comparso nessuno dei componenti che avevano valutato gli elaborati del ricorrente nel gennaio del 2012; in tal modo l'imparzialità della nuova valutazione sarebbe stata garantita *in toto*.

L'evidente limpidezza euclidea dell'argomentazione, che avrebbe fatto invidia anche ad un logico ellenistico della genialità di Epimenide di Creta, avrà generato nell' animo del ricorrente la medesima commozione che provò Enea davanti al compagno Acate, quando, naufraghi in Cartagine, i due profughi troiani contemplarono nel tempio di Giunone la rappresentazione pittorica della caduta della superba Ilio. Il ricorrente avrebbe potuto ripetere con il pio padre di Ascanio: *Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt*", ci sono lacrime per le cose e la caducità commuove il pensiero.

Anche le cose vorrebbero piangere, si potrebbe dire forzando un po' infedelmente il testo virgiliano, di fronte alla constatazione della vanità dei tentativi di razionalizzare i comportamenti umani.

Il TAR aveva tentato di assicurare l'imparzialità della nuova correzione dei compiti, ma l'uso bizantino della grammatica italiana ha vanificato il tentativo.

Non è dato conoscere quale sia la professione del presidente della commissione che, forse unico nella storia dei concorsi pubblici, ha valutato per due volte successive i medesimi compiti.

Con la doverosa cautela che gli avvocati esprimono nelle loro invettive davanti al Tribunale, pronunciando le rituali parole *absit injuria verbis*, qui si ipotizza, forse del tutto arbitrariamente, che lo sconosciuto presidente della commissione di cui si sta scrivendo non avrà voluto dedicare molta parte dei suoi studi accademici alle simboliche, grigie *Pandette giustinianee* e che gli approfondimenti cui si sarà dedicato negli anni successivi all'accademia non gli avranno neppure offerto molte opportunità di incontrare la massima latina *ne bis in idem*, la quale, forse non dal tempo di Hammurabi, ma certamente da qualche secolo di ricerca dottrinaria e di prassi giurisdizionale, impedisce al giudice di esprimersi due volte sulla medesima questione; oggi tale massima, come si rileva agevolmente dalle sentenze sopra citate, trova generale applicazione a tutti i settori della vita sociale, comprese le procedure concorsuali pubbliche.

Ma l'aver valutato per due volte gli stessi elaborati è un'azione che non presuppone soltanto il possesso di un determinato *background* professionale, ma forse involge anche un problema di stile personale. Si ritiene, infatti, che il componente d'una commissione d'esame, il quale avverta soltanto la remota possibilità che il suo giudizio potrà non essere ritenuto libero da ogni minimo sospetto di parzialità, avvertirà egli stesso lo scrupolo di chiedere d'essere sostituito.

"*Bisogna evitare il semplice sospetto che la commissione non operi con adeguata serenità – avevano* scritto i giudici –, *sospetto che, come si è detto, è del tutto ragionevole e rafforzato, nella fattispecie, dalla circostanza che nessuno dei dieci candidati riesaminati è stato giudicato idoneo".*

Si aggiunge che, se avesse chiesto d'essere sostituito nell'atto della ri-valutazione degli elaborati non corretti definitivamente in gennaio, il presidente della commissione avrebbe dato un'eccellente prova indiretta anche dell'obiettività e della regolarità della prima, contestata valutazione. Non aderendo, invece, alla richiesta che in qualche modo gli sarà stata rivolta dal ricorrente, di farsi sostituire dal collega supplente nella ri-correzione degli elaborati, il presidente ha potuto indirettamente dar sostegno alla convinzione che aveva spinto i candidati ricorrenti a rivolgersi al TAR, per ot-

tenere una più consolidata valutazione dei loro lavori concorsuali.

Certamente, non si può affatto escludere, anzi si vuol dare per scontato, che nella realtà effettiva il presidente di cui si scrive si sarà ben guardato dal dare l'impressione d'aver percepito l'intervento cautelare del TAR allo stesso modo in cui il re del Sacro Romano Impero percepiva l'intervento del Sacro Imperatore negli affari interni del suo reame.

Il giorno in cui avrà dato esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR, rivolgendosi ai componenti della seconda sottocommissione del concorso, il presidente avrà certamente invitato i due componenti della sottocommissione a rileggere i compiti del ricorrente con il candore d'animo proprio dei discendenti diretti di Salomone. Avrà suggerito loro di sentirsi assolutamente liberi da ogni forma di soggezione psicologica che avrebbero potuto umanamente nutrire nei suoi autorevoli riguardi, oltre che nei confronti dei colleghi della prima sottocommissione; si può credere, infine, che egli avrà anche esortato i due professori della seconda sottocommissione ad ignorare il fatto che l'autore dei due elaborarti era già noto, dal momento che si trattava della persona dello stesso ricorrente. In sostanza, è verosimile immaginare che il presidente avrà assicurato i colleghi ri-correttori degli elaborati del ricorrente che nessun sentimento di disappunto egli avrebbe potuto provare nei loro confronti se, nel riesame, ai due compiti fossero stati attribuiti voti diversi da quelli che erano stati assegnati in gennaio dalla prima sottocommissione.

Tanta cautela non è stata completamente confortata dalla realtà obiettiva, se è vero, come risulta vero – a meno che la percezione che ne ha allo stato degli atti il redattore di queste note non sia erronea -, che la seconda sottocommissione ha attribuito ai compiti del ricorrente gli stessi voti che la prima sottocommissione aveva assegnato nel gennaio del 2012.

Quel medesimo rito di ri-correzione è stato ripetuto per tutti i compiti che erano stati valutati negativamente nei corso dei primi due giorni di lavori. E sembra - ma la cosa non è sicura allo stato - che la seconda sottocommissione abbia confermato esattamente tutti i voti assegnati dalla prima sottocommissione in gennaio.

Non poteva esserci prova più valida per dimostrare la piena autonomia di valutazione della seconda sottocommissione, rispetto alla professionalità ed allo stile della prima.

Non è improbabile, purtroppo, che la questione potrà avere un ulteriore seguito giudiziario. Anzi, non è necessario neppure impegnar la fervida fantasia che ha suggerito a Ludovico Ariosto di mandare Astolfo sulla luna, per recuperarvi il senno del povero Orlando, per immaginare che almeno qualcuno dei ricorrenti si rivolgerà allo stesso Tribunale Amministrativo, chiedendo l'annullamento del secondo giudizio, quello pronunciato dalla seconda sottocommissione alla fine di luglio. Nell'ipotizzato, nuovo ricorso il professore potrà lamentare che il secondo giudizio negativo sui suoi elaborati è stato di fatto pronunciato da persona (il presidente) che aveva già valutato gli stessi elaborati nel gennaio precedente.

Le argomentazioni sopra espresse permettono di prevedere, seppur con l'ovvia cautela dovuta all'autonomia funzionale dei magistrati, che, se i giudici amministrativi verranno chiamati ad instaurare il prevedibile nuovo giudizio, probabilmente non riconosceranno legittimità alla presenza del presidente nel coordinamento dei lavori di ri-correzione degli elaborati del ricorrente. Ne scaturirà, forse, l'annullamento della seconda correzione degli stessi elaborati e l'invito, rivolto all'amministrazione scolastica regionale, a disporre una terza correzione, ma con una procedura che ne garantisca l'imparzialità. Il che comporterà la costituzione d'una sottocommissione in cui non comparirà nessuno dei componenti – compreso il presidente – che hanno valutato gli

elaborati nel gennaio e nel luglio del 2012.

La presenza delle tante variabili esaminate in questa agostana esegesi amministrativo-giurisprudenziale non consente di dar per verificata, nè per falsificata, la tesi d'apertura del vecchio provveditore agli studi, secondo la quale le istituzioni nascondono gli errori che possono essere commessi, per mera colpa, dal loro personale, allo stesso modo in cui la terra occulta quelli dei medici. Non si vorrà negare che "*Dal dì che nozze, tribunali ed are/ diero alle umane belve esser pietose/ di se stesse e d'altrui...* conseguono il diploma di geometra giovani che poi diventano psicologi e medici e, viceversa,ottengono l'incarico di governatore della Banca d'Italia persone laureate in lettere classiche.

Ottimismo si potrà nutrire sulla facile sostenibilità della tesi che è stata espressa come corollario della teoria del vecchio provveditore, secondo la quale i tribunali svelano con efficacia gli errori della scuola, allo stesso modo in cui i magistrati rilevano e correggono le distrazioni di tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Quel che questa riflessione pone al suo modesto orizzonte è la speranza che qualche sua proposizione possa contribuire ad allontanare l'idea che il cittadino che ricorra alla giustizia commetta azione irriverente verso l'amministrazione o verso altri controinteressati.

Anche nell'elegante mondo della scuola s'annida, *come in erba l'angue*, quest'idea antigiuridica (non può dimenticarsi, infatti, che, *qui jure suo utitur, nemini facit injuriam*); lo dimostra la ferma determinazione con la quale candidati del concorso per dirigente scolastico, che avevano già superato le prove orali con ottima votazione, si sono costituiti in giudizio *ad opponendum*, per contrastare la tesi con la quale il collega al quale è dedicata questa riflessione si era limitato a chiedere che la commissione, adeguandosi ad un impegno che si era auto-assunto, desse compiutezza al giudizio che essa stessa aveva dichiarato sommario.

E' più che comprensibile, anzi appare doverosa, la costituzione in giudizio da parte di un già accertato vincitore del concorso, che intenda opporsi ad uno dei tanti ricorsi con i quali è stato chiesto l'annullamento dell'intera procedura concorsuale, perché il temuto annullamento del bando frustrerebbe la sua legittima attesa.

Meno certo è stato il danno che il vincitore del concorso potrebbe temere dalla revisione degli elaborati d'un unico concorrente escluso dagli esami orali d'un concorso, in cui gli ammessi ai colloqui sono stati in numero inferiore ai posti disponibili.

Eppure, non è mancata nella storia la voce di chi ha ricordato che giustizia vuole che l'uomo sia tanto generoso verso un suo simile quanto lo è Dio: "*Iustitia debetur, quod homo homini sit Deus, non lupus" (Francesco Bacone).*

Le riforme, un percorso lungo e complesso

di Rita Bortone

Un nuovo anno scolastico

Sono sempre stata convinta che il momento migliore per progettare le attività di un anno scolastico sia la fine di quello precedente, quando il consuntivo è vivo, quando i punti di forza e di criticità sono stati rilevati, quando ancora il cervello non si è liquefatto per le calure estive né disperso tra le onde dei bei mari italiani.

Se tale lavoro non è stato fatto prima delle vacanze estive, occorre comunque, al rientro, preparare per tempo le condizioni perché l'anno scolastico vada in direzione di ciò che *noi* riteniamo importante per la nostra scuola, evitando il rischio di cominciare (e continuare) all'insegna delle emergenze, della approssimazione, delle scadenze, delle progettazioni pilotate, senza un filo conduttore che dia senso, tempo ed efficacia alle numerose attività che comunque ci impegneranno.

A dirigenti e docenti spetta dunque il compito di delineare la cornice generale che dovrà dare senso e scopo alla prossima progettazione d'Istituto, e di individuare i macro-obiettivi verso cui dirigere le molteplici azioni organizzative e formative.

Sarà comunque necessario, al di là degli obiettivi che ciascun Istituto sceglierà di perseguire in rapporto alle specificità dei contesti e dei problemi, analizzare lo "stato dell'arte" relativamente ad alcuni grandi obiettivi comuni a tutto il sistema: stato di attuazione delle riforme e qualità dell'offerta formativa, omogeneità e attendibilità del sistema valutativo, stato e funzionalità del sistema autovalutativo, efficacia dell'organigramma e della organizzazione del lavoro, qualità delle risorse professionali e, in particolare, della professionalità docente.

I primi due rappresentano gli obiettivi fondanti del sistema e quindi del singolo Istituto, gli altri tre sono obiettivi (a loro volta legati fra loro da rapporti gerarchici) strumentali al raggiungimento dei primi due e pertanto fondamentali anch'essi. (Schema n. 1)

Attuare le riforme, un obiettivo a lungo termine

La secondaria di II grado, negli ultimi anni, ha vissuto con ansia e a volte con frenesia l'adeguamento alle norme dell'obbligo e del riordino. Le pratiche progettuali e organizzative hanno dunque già subito cambiamenti, a volte rilevanti, che hanno visto impegnati soprattutto i gruppi di insegnanti più motivati. Il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dal riordino richiede però non solo nuovi format progettuali e organizzativi, ma soprattutto condivisione di significati e di pratiche, e convergenza di azioni "competenti".

La scuola del primo ciclo, sballottolata negli ultimi anni tra Piani di studio personalizzati e Curricoli, tra valutazione in decimi e libere certificazioni, tra Indicazioni nazionali e incerte scelte autonome, trova oggi nelle Indicazioni del 2012 un quadro normativo che,

se anche non propone sostanziali elementi d'innovazione, introduce comunque significativi dettagli e integrazioni delle Indicazioni precedenti (si pensi al profilo dello studente in uscita e alle competenze chiave europee), ed una logica complessivamente più prescrittiva che richiama le scuole a nuove responsabilità attuative.

Il quadro complessivo di riforme richiede inoltre l'assunzione di un'ottica "verticale" che, ormai chiara nelle direttive nazionali, sembra non trovare adeguati spazi di riflessione nella scuola reale.

Quali che siano le carte e le azioni che ciascun Istituto ha finora prodotto, occorre dunque la consapevolezza condivisa che il percorso attuativo, se vuole essere significativo, è un percorso complesso che richiederà anni di lavoro e di ricerca. Molte delle "parole chiave" della nuova scuola si stanno rivelando infatti facili da acquisire sul piano terminologico, ma difficili da interpretare sul piano concettuale e operativo.

Le competenze

La ricerca sulle competenze è appena cominciata.

Più volte abbiamo sostenuto che finalizzare l'azione formativa allo sviluppo di competenze rappresenta per la nostra scuola una rivoluzione che va ben oltre le declinazioni e le formali certificazioni. Le competenze segnano una demarcazione profonda tra modi diversi di concepire il sapere, la formazione, la scuola, ed oggi costituiscono il fondamentale parametro di valutazione della qualità progettuale e didattica dell'istituto. Il curricolo, cuore del POF e documento fondativo di ogni scelta organizzativa e didattica, sarà di qualità nella misura in cui contenuti, tempi, spazi e contesti saranno stati pensati e organizzati in funzione di un progressivo sviluppo di competenze. La didattica, spazio dell'azione formativa e della relazione, sarà di qualità nella misura in cui contesti, strategie, attività e compiti saranno stati costruiti e gestiti in funzione di un sapere che tutti e ciascuno sappiano autonomamente applicare in situazioni di studio e di vita, in funzione cioè di competenze culturali e di cittadinanza. La qualità e la attendibilità della valutazione, formativa o sommativa, varieranno nella misura in cui avranno come oggetto di osservazione le competenze, in cui si sapranno costruire strumenti funzionali all'accertamento di competenze, in cui si sapranno individuare criteri di apprezzamento delle competenze. La ricerca è appena cominciata: il lavoro dei diversi organismi costitutivi del Collegio avrà nel prossimo anno, e in quelli avvenire, le *competenze* come oggetto privilegiato di attenzione, riflessione e sperimentazione: nelle dimensioni culturali specifiche (discipline, connessioni interdisciplinari), nelle dimensioni sociali e di cittadinanza (competenze chiave).

Le competenze trasversali

Nel recente contributo intitolato "Le Indicazioni 2012" rilevavo che le competenze chiave di cittadinanza dovrebbero, a mio avviso, essere indicate alle scuole dei diversi ordini in una stessa forma e con un unico documento, per sancire la unitarietà delle Indicazioni stesse e favorire le necessarie visioni verticali e continue (oggi la secondaria di II grado e la scuola del primo ciclo dispongono di due diversi elenchi di tali competenze).

Tuttavia, anche se la forma europea (adottata dalle Indicazioni per il primo ciclo), relativamente ad aspetti formativi rilevanti, presenta una focalizzazione più puntuale di quella nazionale (adottata nel documento sull'obbligo d'istruzione), le due forme hanno una comune matrice culturale.

In qualsiasi forma esse siano espresse, dunque, le competenze chiave di cittadinanza forniscono oggi la prospettiva di senso dell'intero sistema d'istruzione e sono soggette a certificazione. Non è ancora ben chiaro però che quelle competenze vanno trasversalmente perseguite *da tutti gli inse-*

gnamenti, e che lo sviluppo di quelle competenze non passa attraverso il loro inserimento nelle formule progettuali, ma attraverso l'adozione di strategie didattiche capaci di attivarne i processi sottesi.

Non è ancora chiaro cioè che le innovazioni metodologiche *indicate* dai documenti nazionali per il primo e per il secondo ciclo non costituiscono generici strumenti per rendere i contesti di apprendimento più moderni e più motivanti, ma rappresentano, relativamente allo sviluppo delle competenze attese, una *conditio sine qua non*.

Non è possibile infatti sviluppare una competenza (sia essa d'interesse specifico o trasversale, cognitivo o sociale), senza promuoverne i processi sottesi e senza rinforzarne l'esercizio in contesti di studio o realtà diversi. Una didattica che voglia sviluppare la capacità di comunicare, di progettare, di risolvere problemi *non può farlo se non* allenando i ragazzi a diverse forme di comunicazione, all'esercizio di progettazione, alla individuazione e soluzione di problemi: le strategie laboratoriali, i contesti cooperativi, i cosiddetti compiti di realtà non sono *indicati* perché innovativi, ma perché *funzionali* agli obiettivi attesi. La didattica trasmissiva non è sbagliata in sé, è sbagliata se si vogliono sviluppare abilità e competenze. Attraverso un sapere *elargito* e non *costruito*, attraverso attività di ricezione e non di applicazione, in contesti di ascolto e non di produzione, *non possono essere sviluppate competenze*. E non possono essere sviluppate competenze attraverso sedicenti strategie innovative che vengano praticate in maniera episodica, occasionale, non mirata. Ogni istituto, per poter attuare le riforme, dovrebbe porsi come obiettivo quello di costruire diffusi strumenti per una didattica non *genericamente innovativa*, ma capace di conservare, integrare, trasformare le proprie strategie per promuovere con intenzionalità e consapevolezza, con sistematicità e coerenza i contesti e i processi che costituiscono *condizioni di competenza.*

La competenza digitale

Ciascuna delle competenze chiave dovrebbe essere oggetto di un'analisi accurata che questo spazio non ci consente. Qui ne consideriamo solo una, che sembra oggi oggetto di particolare attenzione da parte dei decisori nazionali ed europei, ma che si presta ad interpretazioni di dubbia efficacia nelle scuole. Tra le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo del 18/12 2006 è inclusa la competenza digitale. Le scuole incrementano progressivamente la quantità e la qualità delle attrezzature tecnologiche; progetti nazionali ed europei promuovono, anche con ingenti quantità di denaro, l'uso delle nuove tecnologie nella didattica; i libri di testo cambiano forme e linguaggi; le lavagne si animano, si colorano, diventano interattive. Ma cosa significa, nella scuola, sviluppare la competenza digitale? E quali sono le condizioni del suo sviluppo?

La competenza, ce lo ripetiamo da anni, è sapere spendibile e funzionale, legato a contesti e a scopi di realtà. Per ognuna delle competenze che ci si chiede di sviluppare dovremmo dunque chiederci in cosa consiste, dovremmo provare a contestualizzarla e a finalizzarla, dovremmo provare a capire come accertarla e certificarla. Ma quali sono i contesti e gli scopi per cui la competenza digitale trova spazio tra le competenze chiave? Non sono forse contesti di studio, di lavoro, di cittadinanza, come per tutte le altre competenze?

La lezione dell'insegnante che per presentare un contenuto disciplinare usa la *lim* piuttosto che il libro di testo è certamente innovativa quanto allo strumento utilizzato, ma sul piano della sostanza formativa lo è nella misura in cui la *lim* serve a promuovere nuovi processi di apprendimento e nuovi approcci al sapere sparso nella rete. La presentazione in *power point* elaborata da un alunno anch'essa è certamente innovativa quanto a canali e codici, ma sul piano della sostanza

formativa lo è nella misura in cui scaturisce da autonome e mirate operazioni di raccolta, selezione e connessione di informazioni, da operazioni mirate e sapienti di progettazione comunicativa e linguistica.

Le nuove tecnologie, lo sappiamo, costituiscono potenti strumenti di accesso, di elaborazione, di costruzione e di condivisione del sapere, potenti strumenti di comunicazione, di scambio, di co-costruzione di informazioni; il loro uso nella didattica promuove cittadinanza nella misura in cui costruisce strumenti di partecipazione consapevole, di informazione critica, di costruzione condivisa di saperi, nella misura in cui favorisce la differenziazione dei percorsi, l'autorientamento, l'autonoma pratica di progettazione e di risoluzione di problemi.

Ciò che accade oggi in molte scuole dimostra in maniera sconcertante come si possa essere vecchi e conservatori millantando innovazione e modernità. L'uso delle nuove tecnologie nella didattica non porta nessuna sostanziale innovazione nella formazione culturale degli studenti se non è supportata, negli insegnanti, da nuove visioni culturali e da nuovi approcci al sapere.

Certo, agli insegnanti servono corsi per un uso sicuro dei nuovi strumenti e dei nuovi linguaggi, ma servono soprattutto stimoli per uscire dai confini dell'aula e del libro di testo, per rivisitare il proprio ruolo, per ampliare gli orizzonti culturali. La qualità della didattica non si identifica con la modernità dello strumento adottato.

La valutazione degli apprendimenti

La valutazione e la certificazione sono state in questi anni oggetto di riflessione in molte scuole, sotto le spinte nazionali e internazionali.

Il lessico degli standard, degli indicatori e dei descrittori, le prassi delle prove comuni, i documenti d'istituto per la condivisione dei criteri e la descrizione dei livelli, i tentativi di costruzione di prove complesse e compiti di realtà sono ormai patrimonio di molti Collegi.

E tuttavia anche la riflessione sulla valutazione, come quella sulle competenze, è appena cominciata e richiede ancora molto approfondimento.

Tra i numerosi aspetti problematici che la valutazione operata nelle scuole presenta, mi sembra particolarmente grave e rischioso il fatto che la ricerca sull'oggetto e sugli strumenti della valutazione raramente si muova in parallelo con la ricerca educativa.

Da un lato, l'avvertita urgenza di standardizzazioni che riducano le soggettività, dall'altro, la percezione del "fiato sul collo" proveniente da Invalsi e dalle indagini internazionali, dall'altro ancora, l'attenzione nazionale ed europea posta sulle certificazioni hanno portato negli ultimi anni – così a me sembra – a sopravvalutare, della valutazione, la funzione descrittivo-sommativa e certificativa, e a sottovalutare lo stretto rapporto che, nella scuola, dovrebbe legare l'azione valutativa a quella formativa e didattica. Ne sta nascendo un diffuso strabismo che porta molte scuole a ragionare su come descrivere e certificare le competenze, o su come costruire prove disciplinari e trasversali che ne accertino i livelli, ma non su come le competenze stesse possano essere sviluppate.

La disfunzionalità dei processi è facilmente osservabile nel fatto che in molti istituti convivono moderne *prove di realtà* e antichi *quattro meno meno*.

Non sembra peraltro interessare a molti la funzione *formativa* della valutazione, quella che imporrebbe un controllo "non giudicante" dei processi di apprendimento al fine di guidarli, correggerli, orientarli, riorientarli, ed un controllo "autovalutante" dei processi di insegnamento al fine di adeguarli permanentemente ai bisogni degli studenti.

Il fatto è che la pratica di una seria valutazione formativa esercitata a fini migliorativi e autocorrettivi richiederebbe anch'essa, nell'insegnante, una forte competenza didattica. E' tale competenza, infatti, che implica la ca-

pacità di osservare i processi degli allievi, di individuare le possibili cause di eventuali insuccessi e criticità, di cambiare strategie per adeguarle ai bisogni o alle difficoltà rilevati.

L'autoanalisi d'istituto

Accanto alle poche scuole che si sono conquistate la certificazione di qualità attraverso rigorosi e lunghi percorsi di formazione, ricerca e proceduralizzazione delle pratiche, la gran parte degli istituti non possiede una cultura dell'autoanalisi e dell'autovalutazione per il miglioramento. Si elaborano strumenti per la rilevazione della soddisfazione degli utenti, si raccolgono opinioni di famiglie e studenti, si compiono pratiche obbligate di autodiagnosi, si blatera di indicatori di processo e di esito, di punti di forza e di criticità, ma la cultura autovalutativa non attraversa, come dovrebbe, le azioni individuali e collettive. Domina la cultura dell'adempimento, negazione dell'autonomia e della responsabilità ad essa connesse.

Oggi, il recente e non ancora definitivo "Schema di regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" prevede, oltre alle azioni di Invalsi ed Indire e a procedure per la valutazione dei dirigenti scolastici, anche pratiche di autoanalisi da parte delle istituzioni scolastiche. Burocratizzeremo anche quelle?

L'attuazione delle riforme molto si gioverebbe se ciascun istituto attivasse al suo interno modalità di analisi di processi ed esiti, per promuovere sistematici percorsi di correzione delle criticità. Ma ciò richiede cultura della responsabilità, sicuri strumenti tecnici, logiche migliorative, diffuse visioni di sistema, approcci positivi e costruttivi all'errore, volontà di misurarsi e di crescere. La *learning organization* non è una cosa che si studia per superare un concorso: può (deve?) diventare cultura e pratica quotidiana.

Organigramma e organizzazione del lavoro

Molte volte mi è capitato di imbattermi in *dipartimenti* i cui componenti si incontrano ma non sanno cosa fare, in docenti con funzioni strumentali che lavorano senza sapere ciascuno cosa fa l'altro, in referenti di progetto che portano avanti un'idea maturata personalmente e mai confrontata, e se la cantano e se la suonano da soli, spesso non solo *senza* altri colleghi, ma *contro* altri colleghi. Mi è capitato di imbattermi in docenti di alta qualità professionale chiusi in una sorta di *turris eburnea*, privi di incarichi per volontà propria o altrui, snobisticamente disinteressati alla vita d'istituto o frustrati da un isolamento non desiderato.

Il discorso, denso di implicazioni, richiederebbe molte considerazioni sulla professionalità di docenti e dirigenti e ci porterebbe molto più lontano di quanto questo contributo possa consentire. Qui ci interessa solo porre l'attenzione sull'importanza che in ogni istituto assumono alcuni elementi organizzativi: la costruzione di un organigramma realmente pensato in funzione degli obiettivi da raggiungere; l'affidamento degli incarichi a docenti competenti, in possesso di *leadership* riconosciute, capaci di coordinare e promuovere; la definizione puntuale dei compiti da svolgere e dei risultati che ci si attende da ciascun organismo; la programmazione di tempi di lavoro adeguati ai compiti assegnati; la programmazione di modalità e tempi per una interazione funzionale tra i diversi organismi e per la individuazione di convergenze e condivisioni.

Il lavoro degli insegnanti è molto aumentato, negli ultimi anni ma, se il tempo è ben speso, il lavoro non è mai frustrante. Lo è se non produce significati e risultati. Ma la produzione di significati e risultati è strettamente legata alla organizzazione del lavoro. (Schemi n. 2 e n. 3)

La formazione degli insegnanti

Per passare da un'attuazione formale ad un'attuazione sostanziale delle riforme, o

da una valutazione arrangiata e approssimativa ad un sistema valutativo rigoroso e attendibile, o ancora da logiche adempitive a logiche autovalutative e migliorative, occorrono lunghi e intensi percorsi di formazione degli insegnanti e di riflessione dei dirigenti.

Accade spesso di rilevare, nel corso di attività di formazione in servizio, che i nuovi stimoli cadono su terreni mai arati, la cui fertilità richiederebbe dissodamenti profondi e concimi potenti. Gli istituti non hanno certo né risorse né strumenti né tempi per partire dall' Adamo ed Eva della pedagogia, della psicologia, della didattica, dell'organizzazione, ma possono porsi l'obiettivo di una formazione che dia spazio ai prerequisiti mancanti, che fornisca riflessione teorica e modelli operativi, che predisponga vincoli applicativi e autovalutativi, che preveda percorsi a lungo termine, sostenuti da rinforzi periodici, da consulenze, da esperienze affiancate, che preveda interventi differenziati a seconda dei bisogni dei diversi organismi.

In ogni caso, si tratta di percorsi teorico-pratici che, per essere significativi, hanno bisogno di tempi lunghi e distesi, percorsi con obiettivi a medio o lungo termine, che informino, esemplifichino, affianchino, costruiscano e validino nuovi modelli operativi.

Le macrotematiche trattate più o meno bene da esperti più o meno bravi non servono molto, anzi possono risultare frustranti e sortire effetti molto difformi rispetto allo scopo. Occorre circoscrivere gli oggetti di riflessione e perseguirne la padronanza fino all'autonomia d'uso, privilegiando le modalità operative d'intervento, senza però mai smarrire i riferimenti teorici.

Non si tratta di programmare un corso di aggiornamento, si tratta di progettare/controllare un percorso permanente di implementazione delle professionalità, funzionale alla qualità complessiva degli esiti formativi degli allievi e dei molteplici processi (formativi e organizzativi) che ne costituiscono le condizioni.

Si tratta di costruire le basi di quella consapevolezza psicologica, pedagogica, didattica e organizzativa che a livello centrale non è mai stata costruita nella categoria.

L'azione dei dirigenti

Determinante, ai fini dei diversi aspetti affrontati, è l'azione del dirigente, cui spetta la responsabilità connessa con la interpretazione e l'attuazione delle riforme, con i risultati formativi degli allievi, con la trasparenza e l'attendibilità della valutazione, con la organizzazione del lavoro, con la implementazione delle professionalità.

Se il dirigente non conosce egli stesso i prerequisiti sottesi ad una corretta attuazione delle riforme, non potrà costruire un organigramma funzionale, non potrà definire compiti e responsabilità di ciascun organismo, non potrà distribuire i tempi di lavoro, non potrà promuovere monitoraggi e valutazioni di processi ed esiti.

E' un vecchio problema: per poter dirigere efficacemente una scuola, il dirigente dovrà certo possedere competenze giuridiche e amministrative, organizzative e relazionali, dovrà certo saper esercitare *leadership* e deleghe, dovrà certo sapersi rapportare col territorio e con reti di scuole, ma non potrà indirizzare né organizzare il lavoro degli insegnanti se non avrà contezza egli stesso delle dimensioni, dei sensi, dei tempi, delle possibili modalità e implicazioni

Schema n. 1

di tale lavoro.



Schema n. 2

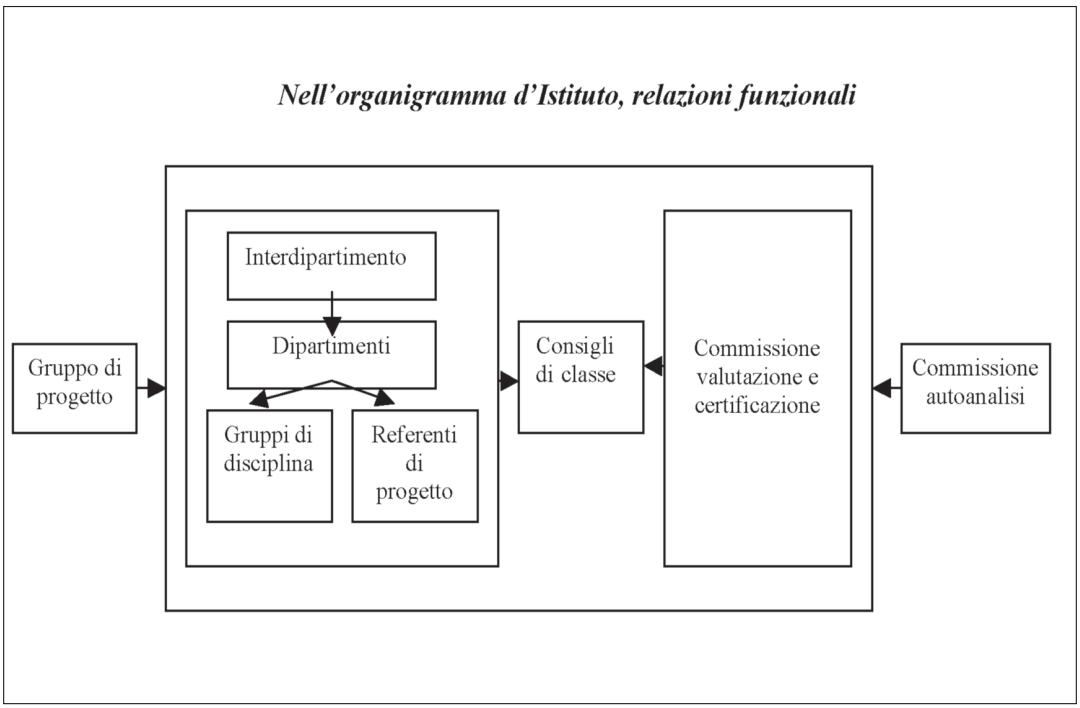

Schema n. 3

Compiti chiari per ciascun organismo
(si segnala che la tabella che segue è elaborata a puro scopo esemplificativo)

Organismi istituiti	Costituzione	Compiti
Gruppo di Progetto	Dirigente scolastico Collaboratori Funzioni strumentali	Individuazione e codificazione dei macro obiettivi d'istituto e delle linee d'indirizzo formativo e organizzativo Linee raccordo col territorio e con eventuale comitato tecnico-scientifico Revisione critica e ipotesi di miglioramento del POF Strategie attuative delle riforme Strategie di implementazione professionalità ……
Gruppo/gruppi interdipartimentali (d'asse, d'area, trasversale)	Coordinatori di dipartimento	Analisi e codificazione vincoli d'interesse pluridisciplinare o trasversale Descrizione competenze chiave Indicazioni strategie didattiche e organizzative funzionali ad obiettivi trasversali Individuazione strumenti e modalità di valutazione di competenze trasversali Individuazione di modelli progettuali comuni ai dipartimenti ……
Dipartimenti	Docenti delle discipline dell'asse/area in verticale	Interpretazione e descrizione delle competenze specifiche dell'asse/area e delle relative prestazioni attese in ciascun anno Selezione e connessione dei contenuti Costruzione di strumenti progettuali e valutativi specifici …….
Gruppi di disciplina	Docenti di una stessa disciplina in verticale (solo se i dipartimenti hanno carattere pluridisciplinare)	Analisi disciplinare e individuazione dei nuclei fondanti e/o di opzionalità/approfondimento Descrizione delle competenze specifiche e delle relative prestazioni attese per ciascun anno Costruzione di strumenti e criteri per la valutazione disciplinare ……
Consigli di classe	Docenti del Consiglio	Contestualizzazione degli indirizzi formativi provenienti dal Gruppo di progetto e dai gruppi tecnici (dipartimenti, interdipartimento, gruppi di disciplina) …….
Commissione valutazione e certificazione	Docenti incaricati o designati dal Collegio con criteri predefiniti e condivisi	Costruzione impianto valutativo d'istituto e relativo regolamento Organizzazione e gestione delle prove comuni Criteri, strumenti e regolamentazione della pratica certificativa …….
Commissione autoanalisi d'istituto	Docenti incaricati o designati dal Collegio con criteri predefiniti e condivisi	Costruzione impianto autoanalisi d'istituto Rilevazione permanente stato attuazione riforme Rilevazione permanente esiti formativi allievi Rilevazione permanente criticità in ambiti rilevanti e relativa formulazione di ipotesi di miglioramento Diffusione dei dati e condivisione delle letture Diffusione cultura e pratica autovalutazione in organismi collettivi e individuali ……
Referenti di progetto (o di settore)	Docenti incaricati o designati dal Collegio con criteri predefiniti e condivisi	Elaborazione e coordinamento di progetti specifici controllo di coerenza con indirizzi emanati da organismi politici e tecnici Valutazione di processi ed esiti relativi al progetto specifico …….
Commissione formazione in servizio e professionalità docente	Docenti incaricati o designati dal Collegio con criteri predefiniti e condivisi	Rilevazione e aggiornamento dei curricoli professionali Progettazione, organizzazione e controllo di percorsi di implementazione delle professionalità Formulazione Piano annuale o pluriennale di formazione in servizio Raccolta e diffusione di materiali normativi e/o didattici, funzionali all'attuazione di ambiti d'interesse ……

L'uomo, la scienza e gli eterni misteri

di Antonio Errico

In una pagina de *Il mondo come io lo vedo*, Einstein diceva che il sentimento religioso dello scienziato prende la forma di uno stupore rapito davanti all'armonia della legge naturale, che rivela un'intelligenza di tale superiorità che, al confronto, tutto il pensiero e l'agire sistematici degli esseri umani sono un riflesso assolutamente insignificante. Ed è questo sentimento a costituire il principio guida della vita e del lavoro dello scienziato, nella misura in cui lui riesce a trattenersi dai vincoli del desiderio egoista.

Spesso Einstein ha riflettuto sul suo rapporto con il sovrannaturale, sulle relazioni, gli intrecci, le corrispondenze tra un pensiero di scienza e uno di fede. Perché davvero non si riesce a capire per quale ragione debba esserci una frattura tra le due condizioni, quasi che l'una e l'altra non muovessero da un identico senso di stupore, non cercassero, l'una e l'altra, di penetrare il mistero della vita e della morte, come se l'una e l'altra non tentassero di dare risposte alle domande ansiose dell'uomo: sempre le stesse domande, in fondo: qual è l'origine, qual è il fine e la fine, che cosa c'è stato prima, che cosa ci sarà dopo l'esistere di ciascuno, l'esistere dell'universo. In fondo scienza e fede non vogliono fare altro che scoprire quale sia l'alfabeto che consente di decifrare l'enigma, e vogliono farlo per lo stesso scopo anche se adottano metodi d'investigazione diversi. Ma la diversità dei metodi non necessariamente comporta la difficoltà della loro conciliazione. Anzi, probabilmente la loro integrazione consente un procedimento più efficace e un risultato meno settoriale, pur nella convinzione che alla risposta compiuta e definitiva si potrebbe anche non giungere mai.

L'uomo di fede guarda le stelle di una sera d'agosto e di esse conosce già tutto, oppure non si chiede niente. L'uomo di scienza osserva le stesse stelle e mette insieme tutte le cose che di esse conosce per chiedersi qualcosa che non conosce ancora.

Davvero è difficile capire per quale motivo le certezze della fede e i metodi della scienza debbano essere considerati alternativi o conflittuali.

La fede senza fanatismo e la buona scienza sono al servizio della verità, o delle molteplici verità, come il fanatismo e la cattiva scienza sono al servizio dell'ignobile inganno.

Chi ha fede crede che Dio abbia creato gli esseri umani ponendoli al di sopra di tutte le altre creature. La buona scienza cerca le maniere per far stare quell'uomo nel migliore dei mondi e dei modi possibili. Se in qualche misura possiamo prevedere, controllare, governare i fenomeni della natura, lo dobbiamo alla scienza. Se abbiamo sconfitto o se abbiamo la possibilità di combattere le epidemie, se possiamo assicurare una condizione di benessere a tanta parte dell'umanità, lo dobbiamo alla scienza.

Ma in tutto questo l'uomo di fede intravede un principio imprescindibile che consiste nel fatto che sia Dio a dare agli uomini di scienza l'intelligenza che occorre ad esplorare l'ignoto. C'è chi pensa che ogni scoperta della scienza sia una possibilità che si dà all'uomo di conoscere qualcosa che prima di quel momento soltanto Dio conosceva. Chissà se un giorno non si arriverà a conoscere tutte le cose che conosce Dio. Oppure chissà se non ha ragione l'Amleto di Shakespeare quando dice: "Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne sogni la tua filosofia".

La Commedia di Dante non ha avuto nessun progresso; non ha avuto progressi la

Cappella Sistina e non ne ha avuti il Don Giovanni di Mozart. E' l'assenza di evoluzione, l'immutabilità della loro condizione, l'indipendenza dalle contingenze a farne dei capolavori. L'opera d'arte non ha progresso. Resta qual è dall'istante dell'origine fino a quello della sua eventuale consumazione. Può scomparire per secoli ma, quando riappare,anche corrosa dal tempo, irradia tutta la sua energia di senso, rinnova tutto lo stupore. Per secoli e secoli i Bronzi di Riace sono rimasti sul fondo del mare. Non hanno avuto progresso. Sono un esempio di assolutezza, una metafora dell'irripetibilità.

Se un giorno si trovassero a passare da queste parti gli abitanti di un altro pianeta, senza la nostra cultura, senza i nostri canoni, probabilmente resterebbero comunque sbalorditi dalla bellezza custodita nei musei, da quella a cielo aperto. Gli basterebbe avere solo un trasalimento di sensibilità.

Le opere della scienza invece mutano in continuazione. Non solo. Ogni nuova scoperta quasi sempre ne contraddice o ne smentisce una precedente. Il genio si trasforma in errore. Nella grammatica e nella sintassi della scienza ogni regola diventa provvisoria, ogni legge è sottoposta a costante revisione, ogni formula ad una riformulazione. Una teoria dimostra la falsità di un'altra. La natura della scienza è questa.

Probabilmente sarebbe terribile pensare che la scienza non possa commettere errori, privando così il suo metodo della connotazione naturale. Che poi sostanzialmente consiste in quel "provando e riprovando" che Evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani adottarono come motto dell'Accademia del Cimento fondata a Firenze nel 1657, quasi sicuramente mutuandolo da una terzina del terzo canto del Paradiso dantesco: "quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto/di bella verità m'avea scoverto,/provando e riprovando, il dolce aspetto".

Probabilmente sarebbe terribile per l'esistenza di ciascuno di noi e per quella dell'umanità intera avere la certezza che una scoperta possa essere considerata come esito definitivo, come verità assoluta, tanto nel bene quanto nel male, che incida oppure no sui destini collettivi e individuali.

La falsificabilità è la cifra distintiva degli asserti scientifici, diceva sir Karl Raimund Popper.

L'arte invece non è falsificabile perché è già concepita da una falsità, da una finzione, da una sorta di violazione della realtà degli esseri e delle cose. La sua perfezione sta nella forma, non nel contenuto, oppure in quel contenuto che coincide con la forma. Se Leopardi avesse scritto "Questo colle ermo mi fu sempre caro", non sarebbe stato Leopardi. Invece ha scritto: "Sempre caro mi fu quest'ermo colle". Cambia solo la forma, e la forma diventa musica straordinaria. Non c'è un altro modo per mettere insieme quelle sette parole ed ottenere lo stesso effetto strabiliante. Non c'è un altro modo per impastare i colori dei vortici nel cielo della Notte stellata di Van Gogh.

La finzione dell'arte. La realtà della scienza. Ma mi piace credere che sia l'una che l'altra provengano dalla stessa meraviglia, da un pensiero che ha conservato, in segreto, l'immaginazione di un bambino. In quel saggio poderoso che è *Intelligenze creative*, Howard Gardner ricorda che, quando gli si chiedeva perché fosse toccato proprio a lui mettere a punto la teoria della relatività, Einstein rispondeva – e soprattutto si rispondeva – : "La ragione è che un adulto normale non smette mai di riflettere sui problemi del tempo e dello spazio. Sono cose a cui pensa fin da bambino. Senonchè il mio sviluppo intellettuale è avvenuto in ritardo; così ho cominciato a interrogarmi su spazio e tempo solo quando ero già più innanzi negli anni e, naturalmente, ho potuto vedere le cose più a fondo di quanto non possa fare un bambino dotato di capacità normali".

Non è pensabile una civiltà senza uomini d'arte. Non è pensabile una civiltà senza uomini di scienza. Non si potrebbe chiamare civiltà.

Probabilmente una civiltà nasce e si sviluppa attraverso fantasie che si orientano verso espressioni diverse. Poi una fantasia inventa l'Odissea, un'altra scopre la penicillina.

"Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni".

Mi sono ritornate queste parole di Mattia Pascal, mentre leggevo di 2005 YU55. Un sasso. Uno dei tanti sassi lanciati nell'universo dalla fionda del Creatore nel corso del suo eterno e perfetto e meraviglioso gioco, di cui non è dato – a nessuno – di comprenderne il disegno, né l'origine, né il fine.

Un sasso quasi rotondo, con un diametro di 400 metri. Una sagoma grigiastra che saetta alla velocità di 18 chilometri al secondo, più o meno 65.000 chilometri all'ora. E' passato alla distanza di 324.600 chilometri dalla nostra trottolina di cui dice il fu di Pirandello, da quel granellino di sabbia che gira e gira e gira, sul quale ci affanniamo nelle faccende di ogni giorno, coltiviamo ambizioni, combattiamo guerre stupide e selvagge, ci innamoriamo, viviamo glorie e miserie, talvolta senza pensare che la nostra è solo una sorte di "vermucci".

Dicono gli scienziati che sono più di 1.200 i corpi celesti che solcano il nostro spazio e che possono essere considerati potenzialmente pericolosi per il pianeta sul quale cerchiamo di tirare a campare.

Se così è, si deve sperare che le loro traiettorie non subiscano variazioni.

Abbiamo il dovere dell'ottimismo. Nonostante Apophis.

Apophis era una divinità egizia, simbolo del buio e del Caos primordiale dal quale proveniva, rappresentata con le sembianze di un cobra.

Apophis è il nome dato ad un asteroide di 320 metri di diametro e di 200 miliardi di tonnellate di peso.

Secondo Anatoly Perminov, capo dell'Agenzia spaziale russa, nel 2036 si schianterà sulla terra. Sarà il 13 del mese di aprile. Sarà la domenica di Pasqua. Ci sarà il sole.

Studiosi e astronomi conoscono Apophis da un po' di tempo. Lo tengono sotto controllo.

Dice ancora Perminov che nel 2029 quel macigno celeste potrebbe avvicinarsi alla Terra tanto da poter essere visto anche ad occhio nudo.

Forse Sodoma e Gomorra finirono così. Non con una pioggia di zolfo e di fuoco mandata da Dio come castigo dei costumi corrotti, ma per la caduta di un asteroide all'alba del 29 giugno 3123 a.C.

Questo pare che riveli una tavoletta assira di terracotta.

Allo stesso modo finirono i dinosauri.

Ecco. Il nostro destino appartiene all'enigma, all'invisibile, all'ininterpretabile, all'impenetrabile, all'onnipotenza. Decidiamo quello che ci accade solo in parte, solo fino a un certo punto. Ogni progetto non può che essere astratto, un'ipotesi poetica, un'idea fantastica. Una stupenda illusione. Comprendiamo i fatti e i fenomeni che la nostra poca intelligenza può comprendere, e probabilmente sono quelli di minore rilievo, di marginale importanza.

Al resto possiamo soltanto partecipare, con timore e con meraviglia, senza poter intervenire o interferire, nonostante – com'è giusto che sia – si studino le maniere per farlo. Perché esiste un'intelligenza altra, con capacità superiori a quelle risultanti dalla somma di tutte le intelligenze umane , che governa la terra, il cielo, il mare, che ha già visto tutto il futuro, che ha già scritto ogni storia. A questa intelligenza qualcuno dà il nome di caso. Qualcuno dà il nome di Dio.

L'uomo che non sa di scienza, nei confronti delle rivelazioni della scienza, prova ancora uno stupore primitivo. Non conosce di più, non conosce altrimenti, ma contempla l'enigma, il meraviglioso della natura, ammira la sfida della fisica, per esempio, forse anche l'azzardo, subisce il fascino della bellezza di una scoperta. Prova invidia nei confronti di chi

osa indagare il mistero dell'universo: l'invidia generata dall'ammirazione, buona, onesta.

L'uomo che non sa di scienza si domanda come si possa avere un pensiero che tende a violare l'arcano, a decifrare i codici di Dio, ad approssimarsi ai confini del conoscibile, del mirabile, dello spaventoso; cerca di immaginare che mente straordinaria è quella che spera di stringere in una formula l'infinito e l'eterno, di rappresentare con figure l'infigurabile.

L'uomo che non sa di scienza, e che solo in modo approssimativo, superficiale, ingenuo si accosta alla teoria della relatività del gigante Einstein, si consola e si accontenta con la dimostrazione che della relatività propone un gigante d'altro genere, Thomas S. Eliot, quando dice: "Se spazio e tempo, come i saggi dicono, / sono cose che mai potranno essere,/ la mosca che è vissuta un solo giorno/ vissuta è a lungo proprio come noi./ Dunque viviamo per quanto ci è possibile,/ finchè l'amore e la vita sono liberi:/il tempo è il tempo e il tempo scorre via/per quanto i saggi non siano d'accordo".

Poi si fa venire il dubbio che nell'associazione possa aver confuso qualche teoria.

L'uomo che non sa di scienza si chiede semplicemente, innocentemente, se l'essere mortale si stia sempre di più avvicinando alla conoscenza di Dio. Ma questa domanda ne genera un'altra: se il rendersi prossimo alla conoscenza di Dio - o solo considerare la possibilità di questa conoscenza ultima e assoluta- possa rendere l'uomo più felice o meno infelice, oppure se lo lascia tale e quale a come è sempre stato: con le sue passioni umane, troppo umane.

Se un Dio c'è, "è infinitamente incomprensibile, perché non avendo né parti né limiti , non è a noi rapportabile. Dunque noi non siamo capaci di conoscere né ciò che è né se egli è. Chi tenterà dunque di risolvere tale questione? Non certo noi che non abbiamo alcun termine di rapporto con lui". Così scriveva Pascal in uno dei suoi pensieri.

Ma quelle personalità straordinarie che trascorrono la propria esistenza a studiare una particella misteriosa non vogliono risolvere il problema della conoscenza di Dio e probabilmente non cercano nemmeno una verità inconfutabile.

Gli uomini di scienza hanno il semplice grandioso obiettivo di andare al di là dell'acquisito, di oltrepassare le Colonne d'Ercole della conoscenza.

Probabilmente, più di qualsiasi altro uomo, hanno la consapevolezza che non è possibile porre un limite al sapere, che ci sarà sempre, comunque, un'altra realtà da scoprire, una nuova ipotesi da formulare, oppure soltanto una smentita.

Si chiama John Craig Venter, e non è Dio. E' un uomo che a scuola non aveva pagelle che brillavano e adesso è uno dei più importanti scienziati del mondo. Succede di frequente, ai soggetti geniali. Basterebbe pensare ad Einstein. Nei suoi laboratori Venter ha prodotto la prima cellula artificiale capace di autoreplicarsi, capostipite di una famiglia di batteri " commerciali", si dice, in grado di purificare l'aria e il suolo da alcuni agenti inquinanti e di produrre energia. Tutto bene, dunque. Positivo. Potremmo finalmente purificare la terra, eliminare lo smog, ridurre tutto il veleno che circola nell'aria.

Nessun problema, dunque. O quasi. Allora perché se è tutto in regola, se tutto rientra nel normale processo e progresso della scienza, il presidente Obama ha chiesto ad una apposita commissione di vagliare attentamente i potenziali benefici medici, ambientali e di altro genere di questo tipo di ricerca, così come ogni altro potenziale rischio per la salute e la sicurezza?

Forse perché per questo piccolo organismo creato con un genoma artificiale, per questa prima cellula creata da un computer e dal Dna, per questo nuovo essere prima d'ora inesistente in natura, si è parlato di creazione. Per questo, forse.

Di solito, quando si parla di creazione, coloro che scienziati non sono, istintiva-

mente pensano alla Bibbia, a quel Dio, a quell'Ente supremo che creò il cielo e la terra, la luce e la tenebra, le acque e il firmamento, il sole e la luna, i pesci e gli uccelli, i rettili e le fiere. Infine creò l'uomo: perché diventasse anche scienziato, certo. Non perché si facesse Dio. Per tutto questo lavoro impiegò sei giorni.

Ecco. Per essere Dio non basta creare una cellula; bisogna saper montare su tutto il mondo in sei giorni. Soprattutto bisogna saperlo creare *ex nihilo*. Dal nulla.

Ci si è chiesti se è questa la strada della scienza che porta alla creazione della vita.

Dio non lo voglia, davvero. Perché non accadrebbe altro che quello che accade in un romanzo di Aldous Huxley, *Il mondo nuovo*, del 1932.

Bambini prodotti artificialmente in bottiglia, adattati chimicamente per i diversi ruoli che dovranno svolgere, assuefatti al sesso e alla morte. Perfetti automi che soddisfano i bisogni fisici ed emotivi con poltiglia scientifica, una droga adatta ed efficace per ogni evenienza. Tutto sotto il controllo di uno stato onnipresente e onnipotente. Una società assolutamente asettica e insopportabilmente collettiva.

In un passaggio dell'intervista apparsa sulla " Stampa" il 10 di ottobre del 2011, al rintocco preciso dei suoi novant'anni, otto giorni prima di lasciare per sempre quel villaggio interiore che è stato per lui Pieve di Soligo, Andrea Zanzotto aveva detto di sentirsi ossessionato da una modernità cannibale. Aveva detto che la stoltezza che circola in questo tempo si palpa come un vento, che c'è qualcosa di azzardato e di friabile in questo nostro presente difficile da governare, da controllare.

Forse i vecchi hanno la capacità di esplorare territori di pensiero, di giungere a profondità che agli altri sono impediti. Forse i poeti hanno una "visionarietà" che agli altri viene risparmiata: vedono oltre, perforano l'istante, e per questo a volte – spesso – sono inquieti, sono infelici.

Andrea Zanzotto era vecchio ed era poeta. Riusciva a portare lo sguardo oltre i confini ai quali gli altri sguardi si arrestano. Oltrepassava le frontiere della comune visione. Scrutava gli orizzonti e vedeva profilarsi figure spettrali di idee, di modelli di esistere: emergenze, conflitti, caos, fondamentalismi, caduta di valori, eclissi dell'etica, deformazioni della storia, le infezioni dell'epoca, le ambiguità dei linguaggi, l'affatturazione dei significati, l'impoverimento dell'esperienza, i naufragi dell'Io, la dissipazione della saggezza.

Forse Zanzotto aveva previsto tutto e aveva compresso le previsioni in un epigramma che dice così: "In questo progresso scorsoio/non so se vengo ingoiato/ o se ingoio" (I versi danno il titolo a una conversazione con Marzio Breda, edita da Garzanti).

Ecco come lo scarto dalla comune grammatica della visione, l'interpretazione ulteriore degli accadimenti e dei fenomeni lacera l'apparenza e smaschera le finzioni del progresso, i suoi travestimenti, i trucchi, gli imbrogli, le menzogne, la vacua spettacolarità, la frivolezza, il paradosso, l'esasperazione spinta anche oltre i raggiri dell'artificio. La riflessione svela icone artefatte e imprudenti idolatrie. Stabilisce confronti allarmanti. Dice che cosa non è davvero progresso e contagia il progresso vero, quello che è un dono che l'uomo fa all'uomo. Dice che cosa è soltanto camuffamento prodotto dalla moda, dai luoghi comuni.

Talvolta, in nome e per conto del progresso, si giustifica la barbarie.

Allora l'epigramma di Zanzotto ritorna come un severo ammonimento, un'esortazione,quasi un avviso ultimo, forse anche come una sorta di involontaria implorazione, perché l'irreparabile sia evitato, perché si possa recuperare una coscienza del tempo e del proprio essere nel tempo e per il tempo. Perché probabilmente non c'è progresso senza l'attribuzione di un valore assoluto al legame tra il tempo dell'uomo e quello della terra.